SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 giugno 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 aprile 2012, n. **72**.

Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» limitatamente alle carte e cartoni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, che demanda a decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, l'aggiornamento e le modifiche da apportare ai decreti di individuazione per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 settembre 2007, n. 217, recante aggiornamento del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973, con il quale è stato redatto il testo consolidato degli articoli riguardanti le carte e cartoni;

Vista la richiesta di autorizzazione all'impiego di un nuovo additivo, quale coadiuvante tecnologico, nella fabbricazione di carte e cartoni destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari;

Ritenuto di provvedere all'aggiornamento del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 luglio 2011;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 25 luglio 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 8 febbraio 2012;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato II, Sezione 4: CARTE E CARTONI, Parte B: Coadiuvanti tecnologici di lavorazione, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, dopo la voce «Acido formico e suoi sali di sodio, potassio e alluminio» è aggiunta la seguente voce con le relative condizioni e limitazioni di impiego:

«Acido difosforico, polimeri con esteri metilici ridotti etossilati di tetrafluoroetilene polimerizzato ossidato ridotto. Come oleo e idrorepellente, per trattamenti in massa o in superficie ed in quantità non superiore ad 1,5% p/p rispetto al prodotto finito e secco».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 7, foglio n. 149

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:

— Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, è stato pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— La legge 30 aprile 1962, n. 283, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo

25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente :

«Art. 3. — 1. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto del Ministro della salute 25 settembre 2007, n. 217, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2007.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

L'allegato II, sezione 4 - Carte e cartoni - del decreto ministeriale 21 marzo 1973, riportante, alla parte B, l'elenco dei «Coadiuvanti tecnologici di lavorazione», modificato dal presente regolamento, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, S.O.

12G0093

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2012.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal prof. Andrea Zoppini dalla carica di Sottosegretario di Stato alla giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 2011 recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dal prof. Andrea Zoppini dalla carica di Sottosegretario di Stato alla giustizia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal prof. Andrea Zoppini, dalla carica di Sottosegretario di Stato alla giustizia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 155

12A06420

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2012.

Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e del loro organismi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2011, n. 304, recante sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e del loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto l'art. 36, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;
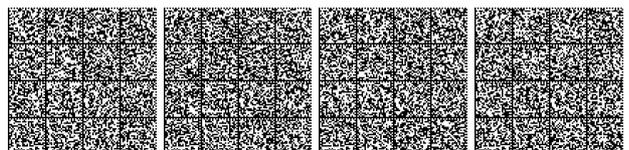
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2011, n. 304, recante individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Viste le note del Segretario generate dell'ANCI di richiesta di integrazione e modifica dell'elenco dei comuni in sperimentazione di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio del ministri 28 dicembre 2011;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 gennaio 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il Ministro per la coesione territoriale;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione

1. Partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le seguenti amministrazioni individuate sulla base di criteri che tengono conto della collaborazione geografica e della dimensione demografica:

a) Regioni:

1) Basilicata;

2) Campania;

3) Lazio;

4) Lombardia;

5) Sicilia;

b) Province:

1) Biella;

2) Bologna;

3) Brescia;

4) Caserta;

5) Catania;

6) Firenze;

7) Genova;

8) Roma;

9) Pescara;

10) Potenza;

11) Savona;

12) Treviso;

c) Comuni :

1) Alba;

2) Andora;

3) Ascoli Piceno;

4) Avezzano;

5) Bari;

6) Barlassina;

7) Biella;

8) Bisceglie;

9) Bologna;

10) Brembate di Sopra;

11) Brescia;

12) Bronte;

13) Budrio;

14) Cagliari;

15) Cattolica;

16) Cossignano;

17) Faggiano;

18) Falconara Marittima;

19) Fermo;

20) Firenze;

21) Frascati;

22) Frosinone;

23) Genova;

24) Giussano;

25) Grazzanise;

26) Grottaferrata;

27) Guglionesi;

28) Iglesias;

29) Lecce;

30) Livorno;

31) Lodi;

32) Magenta;

33) Mandello del Lario;

34) Manfredonia;

35) Matera;

36) Milano;

37) Modena;

38) Morgongiori;

39) Napoli;

40) Pavia;

41) Perugia;

42) Pescara;

43) Piazza Armerina;

44) Pizzo Calabro;

45) Poggio Mirteto;
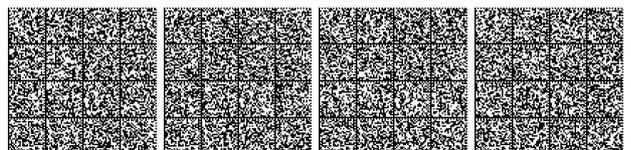
46) Portici;
47) Porto Cesareo;
48) Potenza;
49) Prato;
50) Reggio nell'Emilia;
51) San Zenone degli Ezzellini;
52) Sanluri;
53) Sant'Angelo Le Fratte;
54) Sassuolo;
55) Satriano;
56) Scanzano Jonico;
57) Sorbolo;
58) Sortino;
59) Sospirolo;
60) Susegana;
61) Torino;
62) Trani;
63) Trasacco;
64) Treviso;
65) Venezia;
66) Vicenza;
67) Viterbo;
68) Vogogna.

2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, recante individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilanci o delle Regione, degli enti local i e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport
GNUDI

Il Ministro per la coesione territoriali
BARCA

12A06174

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 2012.

Soppressione dei trasferimenti erariali alle province.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SULLA PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE, IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT E IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Visto l'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che indica i principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento di funzioni di comuni, province e città metropolitane;

Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Vista la relazione predisposta della Commissione tecnica paretica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 8 giugno 2010;

Visto il Capo II del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le cui disposizioni assicurano, ai sensi dell'articolo 16, l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali, individuando, altresì, le fonti di finanziamento delle spese;

Visto l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 68 del 2011 con il quale, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'autonomia di entrata delle province ubicate nei territori delle regioni a statuto ordinario, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio di durata biennale, alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'Irpef;

Visto il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2011 in base al quale l'aliquota della predetta compartecipazione Irpef è stabilita in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi, nonché alle entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la relazione tecnica di accompagnamento al predetto decreto legislativo n. 68 del 2011;

Visto i commi 8 e 10 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che riducono il fondo sperimentale di riequilibrio ed i trasferimenti erariali dovuti alle province delle regioni
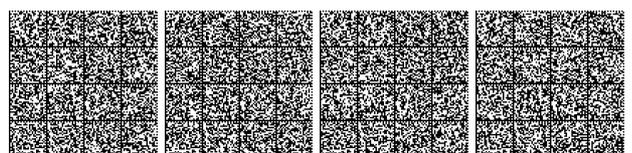
Sicilia e Sardegna dell'importo di 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi, in modo proporzionale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno con il quale sono state disposte le riduzioni di risorse alle province, a decorrere dall'anno 2012, in applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

Visti altresì i commi 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2011 con i quali è stata, conseguentemente, prevista per le province ubicate nelle regioni a statuto ordinario l'individuazione e la soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dei trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale aventi carattere di generalità e permanenza, sulla base della valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff);

Dato atto che la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica non è ancora effettivamente istituita;

Visto l'esito dei lavori effettuati in sede di Copaff ed approvati in data 22 febbraio 2012, con cui si è pervenuti all'individuazione dei singoli trasferimenti statali che rientrano nella previsione di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ed, in generale, alle risorse finanziarie da fiscalizzare, ossia da attribuire a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012;

Considerato, per quanto sopra riportato, che l'importo del fondo sperimentale di riequilibrio viene a comprendere sia le risorse provenienti dai trasferimenti soppressi e da individuare con il presente provvedimento, che le complessive entrate derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;

Considerato, quindi, che i trasferimenti da sopprimere sono identificabili nella natura e che il relativo importo è stato oggetto di riduzione unitamente alle entrate complessive derivanti dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio disposta con il richiamato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché per effetto della riduzione di risorse applicata ai sensi del richiamato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 1° marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono individuati e soppressi i trasferimenti statali di parte corrente, nonché quelli in conto capitale aventi carattere di generalità e permanenza non finanziati tramite ricorso ad indebitamento delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario, secondo le risultanze specifiche contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paretica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.

2. Il totale delle risorse che va ad alimentare il fondo sperimentale di riequilibrio è determinato nell'importo di euro 1.039.917.823,00 ed è costituito dalla componente dei trasferimenti soppressi a cui si aggiunge la componente derivante dalle risorse attribuite in conseguenza della soppressione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, al netto di tutte le riduzioni applicate nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2.

1. I trasferimenti statali che non sono oggetto di soppressione, in quanto non aventi carattere di generalità e permanenza, sono individuati e quantificati nell'importo di euro 13.423.687,00 come da risultanze del documento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale indicato all'articolo 1.

Art. 3.

1. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 sono disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
MONTI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
GNUDI

Il Ministro per la coesione territoriale
BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 259

12A06407

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2012.

Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e successive modificazioni;

Visto l'articolo 23, comma 46, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, recante "Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010";

Rilevata la necessità di definire, in attuazione del richiamato articolo 23, comma 46, del decreto legge n. 98 del 2011, le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme destinate in base alla scelta del contribuente alle finalità di finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta

Art. 1.

Ulteriore finalità e soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille a partire dall'anno finanziario 2012

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 46, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale dispone che a decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con il presente decreto sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme destinate, in base alla scelta del contribuente, alla predetta finalità di finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Art. 2.

Individuazione dei soggetti ammessi al riparto

1. Ai fini del presente decreto, per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'articolo 1, si intendono gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, che dimostrino di operare in tale campo da almeno cinque anni rispetto all'anno finanziario di riferimento e che abbiano realizzato, nel suddetto periodo, attività di tutela, di promozione o di valorizzazione di beni culturali o paesaggistici appartenenti a soggetti pubblici, ovvero aperti alla pubblica fruizione, di valore complessivamente almeno pari a euro 150.000,00.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di "beni culturali", "beni paesaggistici" e "attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici" contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito: "Ministero". L'iscrizione si effettua previa domanda da inoltrare esclusivamente per via telematica, mediante l'apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it. Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere inviati, in formato PDF, esclusivamente attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata sul sito del Ministero.

4. Alla domanda presentata ai sensi del comma 3 è allegata, con le medesime modalità telematiche, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1. Alla domanda è allegata altresì, sempre con le medesime modalità telematiche, una relazione sintetica descrittiva dell'attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio nonché, in caso di interventi di restauro, le copie, dichiarate conformi ai relativi originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.

5. Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere inviate al Ministero entro il 31 maggio di ciascun anno al fine di concorrere al riparto delle risorse relative al periodo d'imposta corrispondente all'annualità precedente. Il Ministero per i beni e le attività culturali redige, entro il 15 giugno di ciascun anno, l'elenco degli enti di cui al comma 1 che hanno presentato istanza di iscrizione all'elenco, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

6. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia di appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, è pubblicato entro il 30 giugno di ciascun anno sul sito web del Ministero. Eventuali errori relativi all'iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il successivo 15 luglio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, attivando la apposita funzionalità presente nella procedura telematica. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, il Ministero redige una versione aggiornata dell'elenco, da pubblicare sul sito sopra indicato entro il 31 luglio.

7. Entro il 31 agosto, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 6 sottoscrivono e spediscono, attraverso la medesima procedura telematica di cui al comma 3, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 1 come dichiarati nella domanda di iscrizione all'elenco. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui all'articolo 1.

8. Il Ministero procede, entro il 30 ottobre, ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 4 e 7, ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono cancellati dall'elenco con provvedimento formale del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero.

9. Entro il 15 novembre il Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille, nonché quello dei soggetti esclusi dal riparto.

Art. 3.

Destinazione del cinque per mille

1. Il contribuente può destinare la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche alla finalità di cui all'articolo 1 apponendo la firma nell'apposito riquadro che figura nel modello CUD, nel modello 730/1, nel modello Unico Persone Fisiche ovvero nella scheda per la scelta dell'otto e del cinque per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico Persone Fisiche e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

2. Nel riquadro presente nei modelli di cui al comma 1 corrispondente alla finalità di cui all'articolo 1 il contribuente appone esclusivamente la propria firma.

Art. 4.

Riparto del cinque per mille

1. La quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dei contribuenti che hanno apposto la firma nel riquadro destinato al sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici è assegnata al Ministero, che provvede al riparto tra i soggetti inclusi nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille di cui all'articolo 2.

2. Al fine di partecipare al riparto, ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco presenta, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'anno finanziario per il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 9, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita area resa disponibile sul sito web del Ministero, il programma delle attività e degli interventi che intende realizzare con il contributo proveniente dalla quota del cinque per mille, con l'indicazione, nel caso che il programma preveda anche interventi di restauro, degli estremi della prescritta autorizzazione rilasciata dai competenti organi periferici del Ministero ovvero allegando copia della stessa, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ciascun iscritto può presentare un unico programma, il quale può, peraltro, anche consistere nella realizzazione di un insieme coordinato di attività e/o interventi, anche aventi ad oggetto beni diversi. A tal fine, per "interventi" si intendono i lavori finalizzati alla conservazione o al miglioramento della pubblica fruizione di beni culturali o paesaggistici appartenenti a soggetti pubblici ovvero aperti alla pubblica fruizione; per "attività" si intendono le iniziative di raccolta di fondi per la realizzazione degli interventi come sopra descritti, nonché le iniziative, non consistenti nell'effettuazione di lavori, comunque preordinate e funzionali alla tutela o al miglioramento della pubblica fruizione dei beni suddetti, ovvero aventi ad oggetto la loro gestione finalizzata all'apertura al pubblico. Il programma dovrà contenere l'indicazione del valore degli interventi previsti, che deve essere almeno pari a euro 30.000,00. Nel caso in cui siano previsti anche interventi di restauro, il programma medesimo deve essere debitamente validato dalle competenti soprintendenze in sede di rilascio delle relative autorizzazioni. Dovrà altresì, in ogni caso, dimostrarsi la disponibilità, da parte del soggetto proponente, di risorse finanziarie sufficienti ad integrare l'importo eventualmente non coperto dal contributo.

3. Nel caso in cui, per gli eventuali interventi di restauro inclusi nel programma, l'autorizzazione alla realizzazione, corredata dalla validazione del valore finanziario del programma, non sia stata ancora rilasciata dalla competente soprintendenza alla data di presentazione del programma, il soggetto istante ha facoltà di produrre copia, dichiarata conforme all'originale, della relativa domanda di autorizzazione.

4. Ai fini del riparto della quota di cui al comma 1, i programmi sono suddivisi in tre fasce, in base al relativo valore finanziario. Ai programmi di valore da euro 30.000,00 fino a euro 100.000,00 è assegnato il trenta per cento delle risorse disponibili; ai programmi di valore maggiore di euro 100.000,00 e fino a euro 300.000,00 è assegnato il trenta per cento delle risorse disponibili; ai programmi di valore maggiore di euro 300.000,00 è assegnato il quaranta per cento delle risorse disponibili. Per ciascuna fascia, le risorse disponibili sono ripartite in misura proporzionale al valore dei programmi ammessi.

5. Le risorse eventualmente eccedenti sono ripartite tra le fasce in modo da rispettare il relativo peso proporzionale.

6. Il riparto è operato, ai sensi dei commi 4 e 5, con decreto del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale entro il 15 aprile dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferisce la procedura.

7. L'elenco dei progetti presentati, con l'indicazione, per i progetti ammessi, delle somme assegnate a seguito del riparto è pubblicato sul sito web del Ministero.

Art. 5.

Corresponsione del cinque per mille

1. La corresponsione della quota del cinque per mille di cui all'articolo 1 avviene a cura del Ministero, dopo la pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, ed entro sei mesi dalla disponibilità effettiva delle relative somme. A tal fine, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, richiamato in premessa, è emanato sentito anche il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. I soggetti destinatari delle somme sono tenuti a redigere un apposito rendiconto. I termini e le modalità di presentazione del rendiconto sono indicati nel decreto di riparto di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto conto della tipologia e della specificità dei programmi di interventi finanziati.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, richiamato in premessa.

Roma, 30 maggio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze:
MONTI

Il Ministro per i beni e le attività culturali:
ORNAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 154

12A06443

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 maggio 2012.

Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (di seguito PAN *GPP)*;

Visti i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto il decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che, ai sensi del citato art. 1, comma 1126, della citata legge n. 296/2006, ha adottato il PAN GPP individuando, ai sensi dell'art. 1, comma 1127, della legge n. 296/2006, 11 categorie di prodotti e servizi da affrontare prioritariamente ai fini del raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/185/2007 del 18 ottobre 2007 e le successive modifiche ed integrazioni, che secondo quanto indicato al punto 6 del citato PAN GPP, ha istituito un comitato interministeriale (denominato Comitato di gestione) per la gestione del PAN GPP che vede, la presenza di funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, nonché di funzionari di enti ricerca e rappresentanti delle regioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, «Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada» ed in particolare dove si stabilisce:

all'art. 1: «l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di cui all'art. 2, comma 1, di tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco della loro la vita»;

all'art. 4, comma 2: «Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori di cui all'art. 2, comma 1, devono tenere conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, anche degli ulteriori impatti ambientali definiti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008»;

Visto quanto indicato dall'art. 2 del citato decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 dove si prevede l'emanazione di «criteri ambientali minimi» per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, con note del 20 gennaio 2012, prot. DVA-2012-0001471 e del 20 gennaio 2012, prot. DVA-2012-0001472 è stato chiesto ai Ministeri sviluppo economico e dell'economia e delle finanze di formulare eventuali osservazioni sui documenti relativi ai citati criteri per i prodotti/servizi: «Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada»;

Tenuto conto delle osservazioni trasmesse con nota prot. 2626 del 24 febbraio 2012 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che entro il termine di «trenta giorni dalla ricezione della presente nota» così come indicato nelle citate note non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il documento tecnico, allegato al presente decreto, relativo ai «Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada» elaborato nell'ambito del citato Comitato di gestione con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Ritenuto necessario procedere all'adozione dei «Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada»;

Decreta:

Art. 1.

Criteri ambientali minimi

Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, citato in premessa, dove si prevede l'emanazione di «criteri ambientali minimi» per la categoria merceologica «Trasporti», indicata al punto 3.6 PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali di cui all'allegato tecnico del presente decreto, facente parte integrante del decreto stesso: «Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada».

Art. 2.

Modifiche

I criteri verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea, con cadenza biennale.

Il presente decreto unitamente all'allegato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2012

Il Ministro: CLINI

ALLEGATO
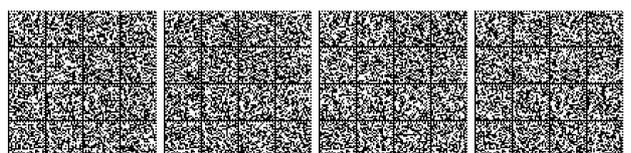
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement
(PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISIZIONE DEI

veicoli adibiti al trasporto su strada
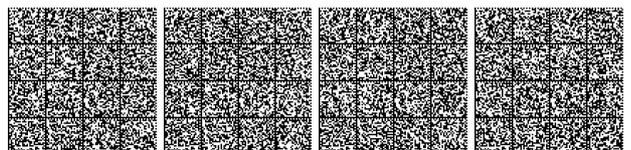
1 PREMESSA

Questo documento **è parte integrante** del ***Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione***, di seguito PAN GPP[1] inoltre i Criteri ambientali minimi definiti in questo documento permettono l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24 (GU n. 68 del 24-3-2011) di attuazione della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
Ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto Legislativo, commi 2 e 4, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e 'taluni operatori'[2] debbono tener conto dell'impatto energetico e di taluni impatti ambientali al momento dell'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada[3], tramite l'applicazione dei "Criteri Ambientali Minimi" definiti in questo documento.
Pertanto, nelle gare d' appalto per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada, fatti salvi i veicoli esclusi esplicitamente dal Decreto legislativo[4] e quelli utilizzati per la pubblica sicurezza sopra la soglia di rilievo comunitario, è obbligatoria l'introduzione dei criteri ambientali riportati nella sezione "specifiche tecniche", "clausole contrattuali" e "criteri premianti[5]".

Qualora l'appalto sia sotto la soglia di rilievo comunitario, l'"obiettivo nazionale", così come definito al punto 4.2 del PAN GPP, è del 50% di appalti verdi sul totale degli appalti di noleggio, acquisto e leasing dei veicoli, a decorrere dall'anno 2012.

Così come previsto dal PAN GPP, l'introduzione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto sarà monitorata dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici attraverso il Sistema informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG).

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i "**C*riteri ambientali minimi***" per l'acquisto, il leasing e il noleggio dei *"mezzi di trasporto*", di cui alla categoria K del PAN GPP e attua le disposizioni del D. Lgs. 24/2011 come sopra specificato.
In particolare concerne:

- L'acquisto, leasing e noleggio di autoveicoli di categoria M1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e N1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t)
- Acquisto, leasing e noleggio di veicoli di categoria M2 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) e M3 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone,

---

[1] Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, ai sensi dell'art. 1, commi 1126,1127,1128 della Legge 296/2006.

[2] Ovvero i soggetti che "assolvono obblighi di servizio pubblico nel quadro di un contratto di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia".

3 In particolare i veicoli di categoria N1,N2, N3, M1,M2,M3.

[4] Trattasi dei veicoli progettati e fabbricati per essere utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali, i veicoli blindati progettati e fabbricati per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e le macchine mobili, ovvero quei veicoli semoventi specificamente progettati e fabbricati per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci, e non soggetti ad omologazione tipo o ad omologazione individuale, di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 aprile 2008.

[5] Gli appalti di acquisizione di veicoli elettrici ed ibridi sono esclusi dall'obbligo di introduzione del criteri premianti "costi energetici ed ambientali d'esercizio" ed emissioni acustiche. Per "veicoli utilizzati per la pubblica sicurezza" si intendono i veicoli, anche quelli non blindati, utilizzati per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la sicurezza dei cittadini, per la loro incolumità e per la tutela della proprietà.
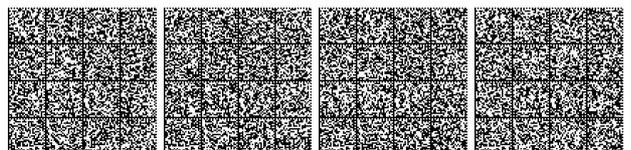
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) per il trasporto pubblico

- Acquisito e noleggio di veicoli di categoria N2 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t) e N3 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t).

Sono riportate inoltre alcune indicazioni di carattere generale quali alcuni suggerimenti finalizzati alla valorizzazione ambientale delle esigenze di mobilità, l'elenco della normativa ambientale di riferimento, altri suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione all'espletamento della relativa gara d'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici per l'esecuzione del contratto.
I criteri, selezionati in ossequio a quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e par condicio, sono collegati alle singole fasi di definizione dell'appalto, in modo da facilitare il compito della stazione appaltante, che può introdurli nelle proprie gare con un "copia ed incolla".
Le stazioni appaltanti che seguono le indicazioni sull'analisi e la riduzione dei fabbisogni e che introducono i "criteri ambientali" indicati nel presente documento nelle proprie procedure di gara, contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali definiti dal PAN GPP.

Un appalto è "verde" ai sensi del PAN GPP se è destinato all'acquisizione di veicoli elettrici o ibridi, o seintegra tutti i criteri ambientali riportati nella sezione "specifiche tecniche", "condizioni di esecuzione/clausole contrattuali" e"criteri premianti". Le stazioni appaltanti sono invitate a selezionare e ad introdurre nelle proprie gare anche i "criteri premianti facoltativi", attribuendo punteggi significativi.

Le fasi della procedura d'acquisto su cui sono stati identificati i criteri sono:

- Oggetto dell'appalto: è descritto l'oggetto dell'appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale e, ove presente, sociale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente sociali, nella procedura di gara. Le stazioni appaltanti dovranno indicare nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.
- **Specifiche tecniche:** Obbligatorie ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 del D.lgs 24/2011;
- **Criteri premianti facoltativi** (paragrafo 6.3 del documento): in questa parte del documento sono indicate altre considerazioni ambientali, utili a qualificare ulteriormente le caratteristiche che mirano a ridurre gli impatti ambientali dei veicoli adibiti al trasporto su strada;
- Criteri premianti (paragrafo 7.3 e paragrafo 8.3 del presente documento): Obbligatori ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 del D.lgs 24/2011;
- Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali: Obbligatorie ai sensi dei commi 2 e 4 del D.lgs 24/2011, laddove il contratto di noleggio preveda che le attività di manutenzione dei veicoli vengano svolte dall'affidatario.

Per ogni criterio ambientale è indicata una "**verifica**" ovvero:

A) la documentazione che l'offerente o l'aggiudicatario provvisorio è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito richiesto

B) ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette

Laddove trattasi di impegni futuri, si fa riferimento alla "dichiarazione semplice del legale rappresentante" dell'offerente. In quest'ultimo caso, qualora non fosse già prassi contrattuale della stazione appaltante, si suggerisce di collegare sempre l'inadempimento di quanto dichiarato a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.
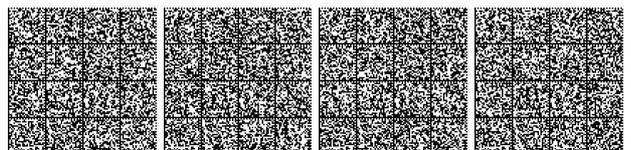
3 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (BACKGROUND DOCUMENT)

Per un approfondimento degli aspetti metodologici, tecnici e normativi seguiti per la redazione del presente documento, si rinvia alla relazione di accompagnamento (background document), disponibile sul sito www.dsa.minambiente.it/gpp, (www.minambiente.it, sezione "argomenti", link: GPP – acquisti verdi). Nella relazione sono altresì fornite le indicazioni sulla prevista evoluzione dei criteri che sarà recepita nella prossima versione di questo documento. Il *background document* può essere soggetto ad aggiornamenti qualora, in sede di applicazione dei Criteri ambientali minimi, si rendesse opportuno approfondire ulteriori aspetti.

4 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

I criteri ambientali, anche quelli "di base", corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle norme vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato. Le principali norme che hanno influenzato la selezione di questi criteri ambientali minimi sono:

- Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24 di attuazione e recepimento della Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada che obbliga le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e 'taluni operatori' di tener conto dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale (emissioni di CO_2, NOx, NMHC e particolato) imputabili all'esercizio nel corso dell'intero ciclo di vita al momento dell'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada. I veicoli ambito oggettivo di applicazione della normativa sono le autovetture (M1), i veicoli commerciali leggeri (N1), i veicoli commerciali pesanti (N2, N3) e gli autobus (M2, M3).
- Il Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo le emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6); si specifica a questo proposito che a far data dal 1 gennaio 2011 non è più possibile immatricolare veicoli con livelli di emissione superiori a quelli definiti nello standard Euro 5 e che diverrà obbligatorio ai fini dell'omologazione l'Euro 6 dal 1 settembre 2014 *(dal 1° settembre 2015 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1 e della categoria N2*) e dal 1 settembre 2015 *(dal 1° settembre 2016 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1 e della categoria N2* ai fini dell' immatricolazione*)*.
- Il Regolamento (CE) n. 595/2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), che indica al 31 dicembre 2012 il termine a partire dal quale non sarà possibile omologare detti veicoli se non rispettano gli standard di emissione ivi fissati e fissa al 31 dicembre 2013 il termine dal quale non sarà più possibile l'immatricolazione con livelli di emissione superiori;
- Il Regolamento (CE) n. 443/2009 del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO_2 dei veicoli leggeri e s.m.i (Regolamento (CE) n. 510/2011 del 11 maggio 2011;
- Il Regolamento (CE) n.661/2009 del 13 luglio 2009 sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati;
- Il Regolamento (CE) n.510/2011 dell'11 maggio 2011 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO_2 dei veicoli leggeri.
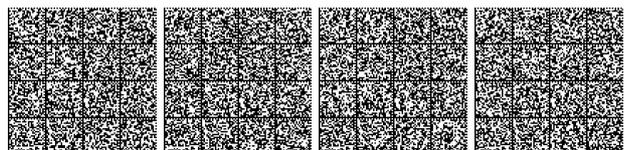
4.2 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"

In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali, economici e sociali) il criterio di aggiudicazione preferibile è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal Codice dei contratti pubblici[6], specie in questa categoria di appalti pubblici, regolamentati dal D. Lgs. 24/2011.

Il D.lgs 24/2011, che all'art. 5 riporta la metodologia di calcolo del valore monetario dei costi energetici e ambientali d'esercizio dei veicoli, stabilisce, all'art. 4, comma 3 lett. b) che l'integrazione nella decisione d'acquisto di questo valore monetario per le gare esperite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rappresenta un'opzione per tener conto degli impatti energetici ed ambientali imputabili all'esercizio dei veicoli.

La metodologia di calcolo del "valore monetario dei costi energetici ed ambientali d'esercizio del veicolo", ponderando opportunamente i diversi tipi di impatti e i diversi tipi di alimentazione in relazione al loro contenuto energetico, definisce di fatto un indicatore sintetico in grado di dare risalto alle migliori tecnologie energetico-ambientali applicate sui veicoli. Inoltre la medesima metodologia ha il vantaggio di monetizzare i costi esterni (emissioni) e diretti (carburante) che si generano lungo l'esercizio del veicolo e permette di considerare non solo il prezzo di acquisto come elemento di valutazione della convenienza economica.

Per queste ragioni, relativamente all'acquisizione di autobus (categoria M2 e M3) e dei veicoli per il trasporto di merci (categoria N2 e N3), si è scelto di dare attuazione alla disposizioni comunitarie rendendo obbligatoria l'introduzione del valore monetario dei costi energetici ed ambientali d'esercizio dei veicoli come elemento di valutazione delle offerte, per le gare d'appalto sopra la soglia di rilievo comunitario. Tali gare d'appalto debbono pertanto essere aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se bandite dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) e b) del D.lgs.24/2011.
Se la gara è rivolta esclusivamente all'acquisizione di veicoli elettrici od ibridi, la stessa può essere aggiudicata anche al prezzo più basso, giacché veicoli con tal tipo di alimentazione sono considerati a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico d'esercizio.

4.3 CONSIDERAZIONI AMBIENTALI RELATIVE ALL'UTILIZZO E ALLA MANUTENZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO

I principali impatti ambientali correlati all'uso degli autoveicoli sono dovuti al consumo di carburante, alle emissioni di gas ad effetto serra (CO_2) ed altri inquinanti atmosferici (CO, NOx, NMHC e particolato) nonché alle emissioni sonore.

Per ridurre gli impatti ambientali in fase di esercizio dei veicoli è necessario considerare:
- lo stile di guida;
- il tipo di carburante utilizzato;
- il tipo di pneumatici e oli lubrificanti;
- la pressione degli pneumatici;
- l'uso degli impianti di climatizzazione.

[6] Si richiama in particolare l'art art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sul "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" che alla lettera e) individua, tra i criteri di valutazione dell'offerta, "le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto".

5 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI.

5.1 INDICAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

In questa sede si affrontano esclusivamente le considerazioni ambientali relative all'acquisizione dei mezzi destinati al trasporto pubblico, ma nell'ottica di una visione più ampia delle politiche di *green public procurement*, è fondamentale adottare tutte le soluzioni e gli investimenti che rendono più efficiente il servizio di trasporto pubblico, individuate nell'ambito di appositi piani urbani del traffico e della mobilità.

A tal proposito, nell'ambito della categoria "sistemi di mobilità sostenibile" prevista dal PAN GPP, sarà dato particolare rilievo, per il notevole valore ambientale e l'effetto dissuasivo nei confronti dell'uso del mezzo privato:
- ai sistemi di trasporto che presuppongono interventi infrastrutturali più complessi, quali le reti di tramvie di superficie, che per la loro struttura assicurano un servizio efficiente, ostacolano il traffico privato e richiedono l'uso di mezzi alimentati ad elettricità
- ai sistemi di regolazione semaforica informatizzata e sincronizzata che agevolano la circolazione dei mezzi pubblici
"appalti verdi" per lo specifico oggetto.

5.2 ANALISI E RIDUZIONE DEI FABBISOGNI

L'analisi dei fabbisogni nell'ottica della sostenibilità ambientale è il primo passo da compire per attuare pratiche di *green public procurement.*

Al fine di valutare le possibilità con cui possono essere razionalizzati i parchi autovetture di servizio in dotazione delle amministrazioni pubbliche, è necessario analizzare le esigenze di mobilità nell'ottica di favorire la riduzione degli impatti ambientali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali strategici del PAN GPP[7].
A tal fine va favorito il ricorso a contratti di noleggio con conducente per gli spostamenti 'di rappresentanza' in caso di utilizzo non quotidiano e incentivato l'uso dei mezzi pubblici per lo spostamento del personale per motivi d'ufficio. Il vantaggio ambientale dei contratti di servizio noleggio con conducente (N.C.C.) risiede infatti nel fatto che esso:

- Permette di razionalizzare il parco autovetture degli enti e l'uso dello stesso
- Facilita il conseguimento dell'obiettivo di risparmio energetico in quanto la contrazione dei consumi dei carburanti si traduce in un maggior margine di ricavo per l'aggiudicatario.

Ovviamente sono esclusi da tale obiettivo di razionalizzazione le autovetture e i veicoli con i quali vengono svolte funzioni sociali (servizi sanitari, attività di sicurezza e vigilanza del territorio, trasporto pubblico di persone o cose etc.).

Più in generale nell'ambito delle politiche a sostegno della mobilità sostenibile, è opportuno che l'ente definisca un piano di *mobility management* anche qualora non obbligato ai sensi del DM 27 marzo 1998 e si avvalga dell'uso di teleconferenze e videochiamate.

7 Capitolo 3.5 "Gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il GPP"
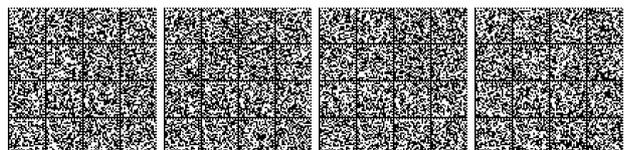
6 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO, IL LEASING O IL NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI.

6.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Acquisto/leasing/noleggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico.

6.2 SPECIFICHE TECNICHE

6.2.1 Limiti di emissioni di inquinanti

Acquisto, noleggio e leasing: I livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n.715/2007 (e s.m.i.) in vigore ai fini dell'immatricolazione. Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell'immatricolazione i livelli di emissioni stabiliti nella tabella 2 dell'Allegato I dello stesso Regolamento, i veicoli offerti dovranno rispettare tali livelli di emissione come limiti massimi.
Acquisto di autovetture e veicoli commerciali leggeri di seconda mano: i livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli relativi alla direttiva 98/69B (Euro 4). Alla data in cui entreranno in vigore ai fini dell'immatricolazione i livelli di emissioni di inquinanti della tabella 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n.715/2007, i veicoli offerti dovranno rispettare i livelli di emissione di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n.715/2007 (Euro 5).
Verifica: il legale rappresentante della ditta offerente deve sottoscrivere una dichiarazione per attestare la conformità al criterio. In relazione all'acquisto di autovetture e veicoli commerciali leggeri di seconda mano, devono essere presentate le copie delle carte di circolazione dei veicoli offerti.

6.2.2 Limiti di emissioni di anidride carbonica (CO_2)

Acquisto, noleggio e leasing: Le emissioni di CO_2 dei veicoli offerti non devono essere superiori ai seguenti limiti:

Categoria di veicolo	CO_2 g/km
Fuoristrada	175
Furgoni (N1, classe I)	150
Altre categorie	130
Veicoli commerciali leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (N1, classe II e III)	225

Verifica: L'offerente deve indicare il livello di emissioni di CO_2 per ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto, misurato in omologazione. Per i veicoli a doppia alimentazione, si devono indicare entrambi i dati di emissioni di CO_2 correlati alle due tipologie di alimentazione, poiché il livello di emissioni di CO_2 considerato sarà pari alla relativa media aritmetica.
L'aggiudicatario provvisorio dovrà fornire la documentazione tecnica per verificare la veridicità dei dati dichiarati o, in caso di veicoli immatricolati, presentare copia della carta di circolazione di ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto.
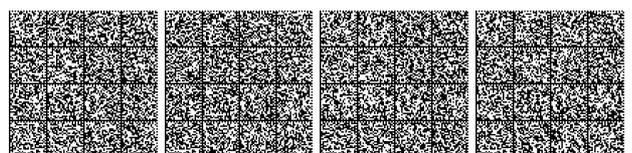
6.3 CRITERI PREMIANTI FACOLTATIVI (ACQUISTO O LEASING O NOLEGGIO)

6.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio

Si attribuisce un punteggio proporzionale in relazione al minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali (**emissioni di CO_2, NOx, NMHC e particolato) dei veicoli offerti,** da calcolare in base alla formula di seguito riportata.

CE= contenuto energetico per tipo di alimentazione (tab. 1 All.1 D.lgs. 24/2011) [Mj/l]
CPA= costo pre accisa per unità di energia (minor prezzo tra benzina e diesel per autotrazione) [€./Mj]
CC = consumo di carburante[8] [l/km] oppure [Nm3/km]]
CM = chilometraggio veicoli per il trasporto su strada (tab. 3 all. 1) [km]
eCO2 = emissioni di CO2 [kg/km]
cuCO2 = costo unitario delle emissioni di CO2 (tab. 2 all. 1) [€./kg]
eNOx = emissioni ossido di azoto [g/km]
cuNOx = costi unitari delle emissioni ossido di azoto (tab. 2, all.1) [€./g]
eNMHC = emissioni degli idrocarburi non metanici
cuNMHC = costi unitari delle emissioni degli idrocarburi non metanici
ePart = emissioni di particolato
cu Part = costi unitari delle emissioni di particolato

Costi di esercizio = CM * (CC * CE) * CPA + CM * eCO2 *cuCO2 …+… CM * eNOx *cuNOx… +.. . CM * eNMHC*cuNMHC .. + …CM * ePart* cuPart

Che semplificando diventa:

Costi di esercizio = CM (CC * CE * CPA + eCO2 *cuCO2 + eNOx *cuNOx + eNMHC*cuNMHC + ePart* cu Part)

I costi energetici ed ambientali di esercizio, nel caso di acquisto o noleggio/leasing di veicoli diversi è il valore medio della flotta offerta.

Verifica: L'offerente deve indicare il modello del veicolo offerto, il tipo di alimentazione, la categoria del veicolo e la relativa potenza e, in relazione a ciascun tipo di veicolo offerto, deve produrre una dichiarazione della casa costruttrice attestante i livelli di emissioni di CO2, NOx, NMHC e particolato, i consumi energetici su percorso misto e urbano misurati in omologazione. In relazione ai veicoli a doppia alimentazione, deve essere riportata la media aritmetica dei dati relativi ad entrambe le tipologie di alimentazione.

6.3.2 Emissioni di inquinanti

Acquisto, leasing: Si attribuisce un punteggio tecnico all'offerta di veicoli caratterizzati da livelli di emissioni di inquinanti inferiori del 30% rispetto ai valori limite relativi al regolamento (CE) n.715/2007 entrati in vigore ai fini dell'immatricolazione, così come definito nella specifica tecnica.
Verifica: L'offerente deve produrre una dichiarazione della casa costruttrice attestante i valori delle emissioni di inquinanti misurati in omologazione relativi a ciascun tipo/variante/versione dei veicoli offertia.

[8] In riferimento all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 24/2011 nel caso dei veicoli elettrici, i consumi energetici d'esercizio del veicolo sono quelli riportati sulla documentazione di omologazione e/o sulla carta di circolazione dei veicoli offerti. Nel caso dei veicoli elettrici, inoltre, le emissioni di inquinanti in fase di esercizio sono nulle.
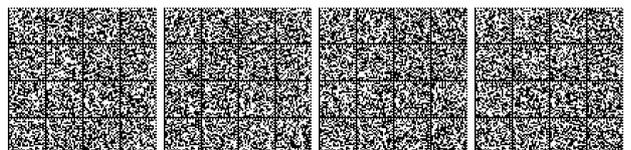
6.4 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER CONTRATTI DI NOLEGGIO CHE PREVEDONO LA MANUTENZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.

6.4.1 Oli lubrificanti

Noleggio: Nella manutenzione dei veicoli debbono essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante. Ogni semestre l'aggiudicatario dovrà fornire una lista completa dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel, ma conformi alle caratteristiche dell'Ecolabel, deve allegare la documentazione tecnica del fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l'etichetta dei lubrificanti utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio.

7 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS

7.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Acquisto/leasing/noleggio di autobus (categoria M2 ed M3) a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico.

7.2 SPECIFICHE TECNICHE

7.2.1 Limiti di emissioni di inquinanti

Acquisto, leasing di veicoli (M3) nuovi: I livelli di emissioni di inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dall'Allegato I del Regolamento n. 595/2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori dei veicoli pesanti (Euro VI), quando tale Regolamento entrerà in vigore ai fini dell'immatricolazione.
Acquisto di veicoli (M3) di seconda mano: I livelli di emissioni di gas inquinanti dei veicoli (categoria M3) offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla tabella 1 lettera B1 o tabella 2 lett. B1 della Direttiva 1999/96 del 19 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato, da calcolare con i cicli di prova ivi riferiti.
Verifica: il legale rappresentante della ditta offerente deve sottoscrivere una dichiarazione per attestare la conformità al criterio. In relazione all'acquisto di veicoli di seconda mano, devono essere presentate le copie delle carte di circolazione dei veicoli offerti.

7.2.2 Indicatore di consumo

Acquisto, leasing: I veicoli offerti, tranne quelli alimentati a gas naturale compresso (CNG), devono essere provvisti di un "indicatore di consumo", ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di carburante.
Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione tecnica del veicolo o un'attestazione della casa costruttrice da cui si evince la presenza del dispositivo richiesto.

7.2.3 Posizione dei tubi di scarico e caratteristiche dell'impianto di scarico

Acquisto, noleggio e leasing: I tubi di scarico dei veicoli non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri inoltre l'impianto di scarico deve consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.
Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione fotografica o tecnica del veicolo da cui si evincano le caratteristiche richieste.

7.3 CRITERI PREMIANTI

Qualora le gare d'appalto siano indirizzate esclusivamente all'acquisizione di veicoli elettrici o ibridi, l'applicazione di quanto previsto nella presente sezione è facoltativa, in quanto tali veicoli sono considerati a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico d'esercizio.

7.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio

Si attribuisce un punteggio proporzionale in relazione al minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali (**emissioni di CO_2, NOx, NMHC e particolato) dei veicoli offerti,** da calcolare in base alla formula di seguito riportata.
All'offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali **si assegna un punteggio significativo, almeno pari a 15 punti su 100.**

CE= contenuto energetico per tipo di alimentazione (tab. 1 All.1 D.lgs. 24/2011) [Mj/l]
CPA= costo pre accisa per unità di energia (minor prezzo tra benzina e diesel per autotrazione) [€./Mj]
CC = consumo di carburante[9] [l/km] oppure [Nm3/km]]
CM = chilometraggio veicoli per il trasporto su strada (tab. 3 all. 1) [km]
eCO2 = emissioni di CO2 [kg/km]
cuCO2 = costo unitario delle emissioni di CO2 (tab. 2 all. 1) [€./kg]
eNOx = emissioni ossido di azoto [g/km]
cuNOx = costi unitari delle emissioni ossido di azoto (tab. 2, all.1) [€./g]
eNMHC = emissioni degli idrocarburi non metanici
cuNMHC = costi unitari delle emissioni degli idrocarburi non metanici
ePart = emissioni di particolato
cu Part = costi unitari delle emissioni di particolato

Costi di esercizio = CM * (CC * CE) * CPA + CM * eCO2 *cuCO2 …+… CM * eNOx *cuNOx… +.. . CM * eNMHC*cuNMHC .. + …CM * ePart* cuPart

Che semplificando diventa:

Costi di esercizio = CM (CC * CE * CPA + eCO2 *cuCO2 + eNOx *cuNOx + eNMHC*cuNMHC + ePart* cu Part)

I costi energetici ed ambientali di esercizio, nel caso di acquisto o noleggio/leasing di veicoli diversi è il valore medio della flotta offerta.

Verifica: L'offerente deve indicare il modello del veicolo offerto, il tipo di alimentazione, la categoria del veicolo e la relativa potenza e, in relazione a ciascun tipo di veicolo offerto, deve produrre una dichiarazione della casa costruttrice attestante i livelli di emissioni di CO_2, NOx, NMHC e particolato per Km nonché i consumi energetici riferiti al tipo di ciclo SORT rispondente al profilo di missione del veicolo.

7.3.2 Emissioni sonore

Acquisto, leasing: Ai veicoli si attribuisce un punteggio proporzionalmente più elevato in relazione al minor livello di emissioni sonore rispetto a quelle previste nell'allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante "Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007", per la

[9] In riferimento all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 24/2011 nel caso dei veicoli elettrici, i consumi energetici d'esercizio del veicolo sono quelli riportati sulla documentazione di omologazione e/o sulla carta di circolazione dei veicoli offerti. Nel caso dei veicoli elettrici, inoltre, le emissioni di inquinanti in fase di esercizio sono nulle.

corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova previsti nella pertinente norma tecnica CUNA. Per cui il punteggio assegnato sarà tanto maggiore quanto minore sarà il livello misurato di emissioni sonore.
Noleggio: Si attribuisce un punteggio proporzionale al numero di veicoli offerti che sono caratterizzati da livello di emissioni sonore inferiori a quelle previste nell'allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante "Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007", per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova previsti nella norma tecnica CUNA pertinente. Per cui maggiore è il numero di veicoli con tali caratteristiche inclusi nell'offerta, maggiore sarà il punteggio assegnato.
Verifica: l'offerente deve fornire la documentazione tecnica ove sia presente tale informazione o i test eseguiti o produrre una dichiarazione della casa costruttrice che attesti il livello di emissioni acustiche dei veicoli offerti .

8 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI PER IL TRASPORTO DI MERCI

8.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Acquisto/leasing/noleggio di veicoli per il trasporto di merci[10] (categoria N2 ed N3) a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico.

8.2 SPECIFICHE TECNICHE

8.2.1 Limiti di emissioni di inquinanti

Acquisto, leasing di veicoli (N3) nuovi: I livelli di emissioni di inquinanti dei veicoli offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dall'Allegato I del Regolamento n. 595/2009 relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori dei veicoli pesanti (Euro VI), quando tale Regolamento entrerà in vigore al fini dell'immatricolazione .
Acquisto di veicoli (N3) di seconda mano: I livelli di emissioni di gas inquinanti dei veicoli (categoria M3) offerti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla tabella 1 lettera B1 o tabella 2 lett. B1 della Direttiva 1999/96 del 19 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato, da calcolare con i cicli di prova ivi riferiti.
Verifica: il legale rappresentante della ditta offerente deve sottoscrivere una dichiarazione per attestare la conformità al criterio. In relazione all'acquisto di veicoli di seconda mano, devono essere presentate le copie delle carte di circolazione dei veicoli offerti.

8.2.2 Indicatore di consumo

Acquisto, leasing: I veicoli offerti, tranne quelli alimentati a gas naturale compresso (CNG), devono essere provvisti di un "indicatore di consumo", ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di carburante.

Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione tecnica del veicolo da cui si evince la presenza del dispositivo richiesto.

8.3 CRITERI PREMIANTI

8.3.1 Costi energetici ed ambientali di esercizio

Si attribuisce un punteggio proporzionale in relazione al minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali (**emissioni di CO_2, NO_x, NMHC e particolato) dei veicoli offerti,** da calcolare in base alla formula di seguito riportata.

[10] Sono ricompresi, fra le merci, i rifiuti.
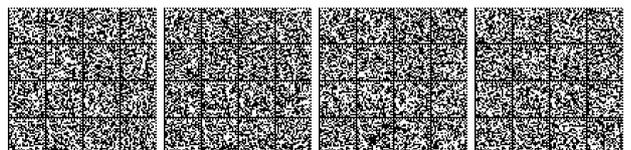
All'offerta che presenta il minor valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali **si assegna un punteggio significativo, almeno pari a 15 punti su 100.**

CE= contenuto energetico per tipo di alimentazione (tab. 1 All.1 D.lgs. 24/2011) [Mj/l]
CPA= costo pre accisa per unità di energia (minor prezzo tra benzina e diesel per autotrazione) [€./Mj]
CC = consumo di carburante[11] [l/km] oppure [Nm3/km]]
CM = chilometraggio veicoli per il trasporto su strada (tab. 3 all. 1) [km]
eCO2 = emissioni di CO2 [kg/km]
cuCO2 = costo unitario delle emissioni di CO2 (tab. 2 all. 1) [€./kg]
eNOx = emissioni ossido di azoto [g/km]
cuNOx = costi unitari delle emissioni ossido di azoto (tab. 2, all.1) [€./g]
eNMHC = emissioni degli idrocarburi non metanici
cuNMHC = costi unitari delle emissioni degli idrocarburi non metanici
ePart = emissioni di particolato
cu Part = costi unitari delle emissioni di particolato

Costi di esercizio = CM * (CC * CE) * CPA + CM * eCO2 *cuCO2 …+… CM * eNOx *cuNOx… +.. . CM * eNMHC*cuNMHC .. + …CM * ePart* cuPart

Che semplificando diventa:

Costi di esercizio = CM (CC * CE * CPA + eCO2 *cuCO2 + eNOx *cuNOx + eNMHC*cuNMHC + ePart* cu Part)

I costi energetici ed ambientali di esercizio, nel caso di acquisto o noleggio/leasing di veicoli diversi è il valore medio della flotta offerta.

Verifica: L'offerente deve indicare il modello del veicolo offerto, il tipo di alimentazione, la categoria del veicolo e la relativa potenza e, in relazione a ciascun tipo di veicolo offerto deve produrre una dichiarazione della casa costruttrice attestante i livelli di emissioni di NOx, NMHC e particolato per Km nonché i consumi energetici e i livelli di emissioni di CO2 riferiti ai tipi di percorsi urbano, extraurbano, misto.

8.3.2 Emissioni sonore

Acquisto, leasing: Si attribuisce un punteggio proporzionale ai veicoli in relazione al minor livello di emissioni sonore rispetto a quelle previste nell'allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante "Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007", per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova ivi previsti.
Noleggio: Si attribuisce un punteggio al maggior numero di veicoli offerti caratterizzati da livello di emissioni sonore inferiori a quelle previste nell'allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante "Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007", per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova ivi previsti.
Verifica: l'offerente deve fornire la documentazione tecnica ove sia presente tale informazione o i test eseguiti o produrre una dichiarazione della casa costruttrice che attesti il livello di emissioni acustiche dei veicoli offerti.

11 In riferimento all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 24/2011 nel caso dei veicoli elettrici, i consumi energetici d'esercizio del veicolo sono quelli riportati sulla documentazione di omologazione e/o sulla carta di circolazione dei veicoli offerti. Nel caso dei veicoli elettrici, inoltre, le emissioni di inquinanti in fase di esercizio sono nulle.
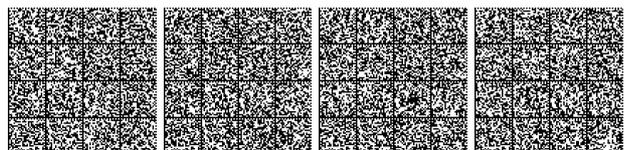
8.3.3 ALLEGATO A

I costi di esercizio connessi al consumo energetico e i costi relativi alle emissioni di CO_2 e alle emissioni di sostanze inquinanti (NOx, NMHC e particolato) debbono essere trasformati in valore monetario e calcolati usando la seguente metodologia .

I **costi di esercizio del consumo energetico** per tipo di veicolo offerto sono calcolati:

a) trasformando il consumo di carburante per chilometro di un veicolo in unità di consumo energetico per chilometro considerando i contenuti energetici di riferimento per tipologia di carburante riportati nella tabella 1. (Ciò vale a prescindere dal fatto che il carburante sia fornito direttamente, come nel caso dei veicoli elettrici, o meno).
b) moltiplicando il risultato ottenuto per il valore monetario per unità di energia, che equivale al costo per unità di energia di benzina o diesel ante imposte, quando sono utilizzati come carburante per trasporto, utilizzando il valore più basso
c) il risultato ottenuto nella fase b) va a sua volta moltiplicato per il chilometraggio relativo all'intero arco di vita riportato nella tabella 3. Il prodotto di tali tre fattori corrisponde al costo di esercizio del consumo energetico

Dati per il calcolo dei costi di esercizio relativi all'intero arco di vita per i veicoli adibiti al trasporto su strada

Tabella 1: Contenuto energetico dei carburanti per motori

Carburante	Contenuto energetico
Diesel	36 MJ/litro
Benzina	32 MJ/litro
Gas naturale/biogas	33-38 MJ/Nm^3
Gas di petrolio liquefatto (GPL)	24 MJ/litro
Etanolo	21 MJ/litro
Biodiesel	33 MJ/litro
Emulsioni	32 MJ/litro
Idrogeno	11 MJ/Nm^3

Tabella 2: Costi per le emissioni nel trasporto su strada

CO_2	NO_x	NMHC	Particolato
0,04 EUR/kg	0,0088 EUR/g	0,002 EUR/g	0,174 EUR/g

Tabella 3: Chilometraggio dei veicoli per il trasporto su strada nell'intero arco di vita

Categoria veicolo (categorie M e N di cui alla direttiva 2007/46/CE)	Chilometraggio nell'intero arco di vita
Autovetture (M_1)	200 000 km
Veicoli commerciali leggeri (N_1)	250 000 km
Veicoli commerciali pesanti (N_2, N_3)	1 000 000 km
Autobus (M_2, M_3)	800 000 km

I **costi di esercizio relativi alle emissioni** inquinanti per veicolo nell'intero arco di vita, quali elencati nella tabella 2, sono calcolati sommando il prodotto delle emissioni in grammi per km per il costo per grammo riportato alla tabella 2 per il chilometraggio relativo all'intero arco di vita (tabella 3) di ciascuna sostanza inquinante (CO2, NOx, NMHC e particolato).

I costi di esercizio energetici, sommati a quelli ambientali debbono essere valutati congiuntamente per avere un valore unitario sulla base del quale valutare le offerte.

12A06333

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 2012.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 11 giugno 2012 e scadenza 11 giugno 2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana del 28 giugno 2011 e approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n.184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 31 maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 41.579 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 11 giugno 2012 e scadenza 11 giugno 2016, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito "FOI senza tabacchi") pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Banca IMI S.p.A. e alla BNP Paribas, London Branch, operanti sul Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT; la predetta BNP Paribas, London Branch, agirà sul MOT per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'"Information Memorandum" del 1° giugno 2012;
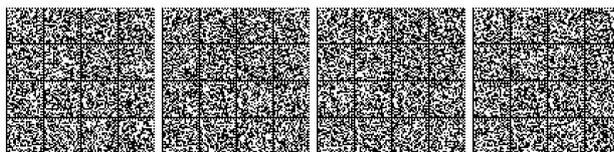
Decreta :

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice "FOI senza tabacchi" (di seguito: "BTP Italia"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo:	1.000 milioni di euro
decorrenza:	11 giugno 2012
scadenza:	11 giugno 2016
interessi:	indicizzati all'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate l'11 giugno e l'11 dicembre di ogni anno di durata del prestito
importi della rivalutazione del capitale:	calcolati sulla base dell'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate l'11 giugno e l'11 dicembre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre
tasso cedolare reale annuo:	da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 7 giugno 2012, con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore al 3,55%
prezzo di emissione:	100%
taglio unitario:	1.000 euro
regolamento:	11 giugno 2012

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura della cedola reale, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

Verrà corrisposto alle persone fisiche, in caso di acquisto dei "BTP Italia" nel periodo dal 4 al 7 giugno 2012 e possesso ininterrotto fino alla data di scadenza, un "premio di fedeltà" pari allo 0,4% del capitale nominale dei titoli acquistati, non rivalutato.

Art.2

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9 del 4 giugno 2012 e terminerà alle ore 17,30 del 7 giugno 2012; i titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 1.
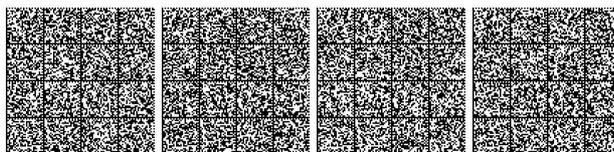
E' affidata alla Banca IMI S.p.A. e alla BNP Paribas, London Branch, la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.; la predetta BNP Paribas, London Branch, agirà sul MOT per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; con le banche stesse è concluso un "Accordo di sottoscrizione" al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederà all'offerta dei "BTP Italia" in conformità all' "Information Memorandum" del 1° giugno 2012, citato nelle premesse.

Alle predette banche, Banca IMI S.p.A. e BNP Paribas, London Branch, a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, suddivisa in parti uguali.

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti; l'attività degli intermediari finanziari medesimi viene dettagliatamente specificata nella Sezione "Distribuzione e Mercato Secondario" dell' "Information Memorandum" del 1° giugno 2012, citato nelle premesse. Tale commissione verrà corrisposta tramite le predette banche, Banca IMI S.p.A. e BNP Paribas, London Branch, che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto, in quanto compatibili con le particolarità dell'emissione stessa.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili, durante il periodo di collocamento.

Il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., citato nelle premesse.

Ai fini dell'emissione sul MOT, ai "BTP Italia" verrà assegnato un codice ISIN regolare, all'inizio del periodo di collocamento. Al fine di consentire il riconoscimento alle persone fisiche del "premio di fedeltà" di cui all'articolo 1, a conclusione delle operazioni di regolamento delle adesioni la Monte Titoli S.p.A. attribuirà un codice ISIN "speciale" a tutti i titoli emessi. Tale codice ISIN "speciale" verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati. Solo ai possessori, persone fisiche, di titoli individuati tramite il codice ISIN "speciale" verrà corrisposto, a scadenza, il "premio di fedeltà".

In relazione ai "BTP Italia" sottoscritti da soggetti diversi dalle persone fisiche**,** gli intermediari, entro il più breve tempo possibile e comunque entro il 28 settembre 2012, provvederanno a richiedere alla Monte Titoli S.p.A. la sostituzione del codice ISIN "speciale" con il codice ISIN regolare, con le modalità previste dalla medesima Monte Titoli.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione delle persone fisiche che detengono i titoli con codice ISIN "speciale" sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.
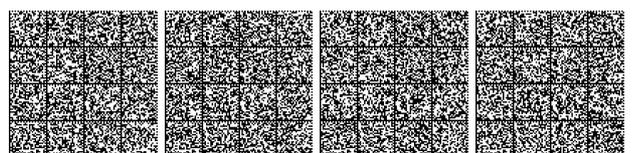
Art. 3

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei "BTP Italia" di cui al presente decreto è di mille euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'articolo 4 del decreto ministeriale n.143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal "Coefficiente di Indicizzazione" ("CI"), calcolato sulla base dell'Indice "FOI senza tabacchi", elaborato e pubblicato mensilmente dall' ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{CI_{d,m}} = \frac{\text{numero indice}_{\mathrm{d,m}}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il $\text{numero indice}_{\mathrm{d,m}}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il $\text{numero indice}_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali è calcolato moltiplicando il tasso annuo di interesse cedolare reale, diviso due, per il capitale nominale e per il Coefficiente di Indicizzazione, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1:

$$\mathbf{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale} * \text{Max}\,[\text{CI} \;\;, 1]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata e da corrispondere in ciascun semestre è calcolata moltiplicando il capitale nominale per il Coefficiente di Indicizzazione decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, sulla base della seguente formula:

$$\mathbf{Rivalutazione\ Capitale} = \text{Capitale Nominale} * \text{Max}\,(\text{CI} \;\; - 1, 0)$$

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto "del pavimento" o "floor"). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto
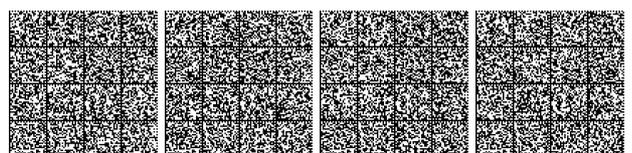
il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\textbf{Numero Indice}_{\mathbf{d,m}} = \mathrm{NIfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\mathrm{NIfoi}_{m-2} - \mathrm{NIfoi}_{m-3})$$

dove:
$\text{Numero Indice}_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

NIfoi_{m-3} è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

NIfoi_{m-2} è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice dei prezzi dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice dei prezzi per il mese "m" non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{NIS_m} = \mathrm{NIfoi}_{m-1} * \left(\frac{\mathrm{NIfoi}_{m-1}}{\mathrm{NIfoi}_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero Indice Sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice "FOI senza tabacchi", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto "Indice Successivo") che succeda all'Indice "FOI senza tabacchi" con riferimento ai "BTP Italia". Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell' "Indice Successivo" rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Il rateo di interesse (e degli importi di rivalutazione del capitale) in corso di maturazione relativo al tasso cedolare indicato all'articolo 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare acquistato, diviso per 100.

Art. 5

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai "BTP Italia" emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 6

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale; eventuali ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Eventuali ordini di ammontare non multiplo dell'importo minimo acquistabile verranno arrotondati per difetto.

Art. 7

Il giorno 11 giugno 2012 la Banca d'Italia riceverà dalle due banche di cui all'articolo1 l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II", con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 11 giugno 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'articolo 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

Gli importi delle suddette commissioni saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i "pagamenti da regolare".

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 8

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 9

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi all’anno finanziario 2012, faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno in corso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L’onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.

L’onere per il pagamento del “premio di fedeltà”, di cui all’articolo 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° giugno 2012

Il direttore: CANNATA

12A06419

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 gennaio 2012.

Ammissione al finanziamento di taluni soggetti beneficiari di cui all'articolo 13, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Prot. n. 04/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (nel seguito *FAR)* e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi dell' art. 13 che disciplina l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, Prot. GAB./4 recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 Reg. n. 1 foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008 unitamente alla Nota esplicativa relativa al decreto stesso;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto l'Accordo di Programma (di seguito denominato «Accordo») siglato in data 5 ottobre 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Friuli Venezia-Giulia, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto la biomedicina molecolare, registrato alla Corte dei Conti in data 18 settembre 2006 reg. n. 4 foglio n. 363 che prevedeva, all'art. 5, un impegno di risorse da parte del Ministero pari a 5 milioni di euro da corrispondere per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 per il finanziamento di progetti e iniziative aventi ad oggetto ricerca scientifica e industriale ai sensi del d.lgs 297/99;

Visto il decreto direttoriale n. 1982/Ric. del 2 ottobre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2006 (nel seguito Bando) recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore delle Biomedicina molecolare da realizzarsi nella Regione Friuli Venezia Giulia», emanato dal MIUR per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4 del citato Accordo di Programma e che prevede la presentazione ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 593/2000 di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione e ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 593/2000 di progetti per la creazione di nuove imprese da selezionare e finanziare secondo le disposizioni del predetto decreto ministeriale 593/2000 con risorse pari a 10 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per il finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'art. 12 e 3 milioni di euro per il finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'art. 11, a valere sulle risorse del FAR per l'anno 2006;

Viste le risorse residue pari a 11 milioni di euro a valle degli esiti del predetto Bando rispetto all'originario stanziamento del citato Accordo di Programma;

Vista la nota del 7 novembre 2007, prot. 11097 con cui il Ministero ha richiesto alla regione Friuli Venezia Giulia indicazioni in ordine alle modalità di utilizzo delle complessive risorse disponibili derivanti dalle risorse non utilizzate per il bando sopra citato pari a 6 milioni di euro a fronte dei 10 milioni stanziati e dalle risorse relative all'anno 2007 pari a 5 milioni di euro;

Vista la nota del 25 giugno 2008, prot. 30/bis ASS 08, in merito all'utilizzo delle complessive risorse disponibili in cui la regione Friuli Venezia Giulia ha proposto la destinazione di 5 milioni di euro ad un nuovo bando ai sensi del decreto ministeriale 593/2000 art. 11 e 12 e 6 milioni di euro ad un progetto di sistema ai sensi del decreto ministeriale 593/2000 art. 13 da realizzarsi d'intesa tra Regione e Consorzio di Biomedicina Sperimentale;

Visto l'Accordo di Programma – Atto integrativo – stipulato tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione autonoma Friuli Venezia Giulia in data 27 marzo 2009 che dispone che i finanzia-

menti verranno utilizzati per progetti presentati ai sensi dell'art. 12 e 13;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) relative agli anni 2006 e precedenti;

Viste le domande DM60243 e DM60643 presentate ai sensi dell'art. 13 del D.M. 593/2000 dal Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scrl;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori degli esperti scientifici e degli istituti convenzionati che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato ai fini della valutazione complessiva finale;

Acquisiti i pareri conclusivi del Comitato in ordine alla finanziabilità dei sopra citati progetti DM60243 e DM60643 espressi nella seduta del 9 novembre 2011 e riportati nel relativo verbale;

Considerato che per i progetti ammissibili al finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al D.P.R. del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per i suddetti progetti ammissibili al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di ricerca:

DM60243 dal titolo «Sviluppo di piattaforme tecnologiche integrate nel settore della biomedicina»;

DM60643 dal titolo «Dalla nutrigenetica alla nutriceutica: sviluppo di azioni sinergiche ed integrate per la realizzazione di test, diete e prodotti in grado di migliorare la salute pubblica e prevenire le principali patologie alimentari»;

presentati dal Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scrl ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, sono ammessi all'intervento previsto dalle normative citate in premessa, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 5.658.500,00 come riepilogato nella seguente tabella:

Codice progetto	Costi ammessi	Agevolazione in C.S.
DM60243	3.720.000,00	2.604.000,00
DM60643	4.555.000,00	3.054.500,00
Totale	**8.275.000,00**	**5.658.500,00**

2. Le predette risorse graveranno sulle apposite disponibilità del FAR relative all'anno 2006, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC., Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 6, foglio n. 55.

ALLEGATO
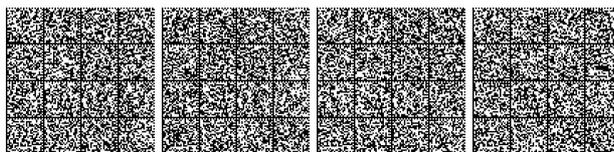
Legge 297/1999 Art. 13 DM60643

Generalità del Progetto

• Domanda: DM60643 del 12/07/2010

• Progetto di Ricerca

Titolo:
DALLA NUTRIGENETICA ALLA NUTRICEUTICA: SVILUPPO DI AZIONI SINERGICHE ED INTEGRATE PER LA REALIZZAZIONE DI TEST, DIETE, E PRODOTTI IN GRADO DI MIGLIORARE LA SALUTE PUBBLICA E PREVENIRE LE PRINCIPALI PATOLOGIE ALIMENTARI

Inizio Attività: 01/01/2011

Durata mesi: 24

• Beneficiari

CONSORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE SCRL
TRIESTE - (TS)

• Costo Totale	€ 4.555.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 4.019.000,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 536.000,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 13 DM60643

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	989.000	825.000	-	-	1.814.000
Spese generali	-	-	434.000	414.000	-	-	848.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	65.000	15.000	-	-	80.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	420.000	135.000	-	-	555.000
Altri costi di esercizio	-	-	307.000	415.000	-	-	722.000
Subtotale	-	-	2.215.000	1.804.000	-	-	4.019.000
Totale	-	-	2.215.000	1.804.000	-	-	4.019.000

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	90.000	110.000	-	-	200.000
Spese generali	-	-	36.000	55.000	-	-	91.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	83.000	67.000	-	-	150.000
Altri costi di esercizio	-	-	13.000	82.000	-	-	95.000
Subtotale	-	-	222.000	314.000	-	-	536.000
Totale	-	-	222.000	314.000	-	-	536.000

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM60643

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	70%	45%	-
Credito Agevolato	-	-	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 20% per piccola impresa

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	1.550.500,00	1.262.800,00	-	-	2.813.300,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	99.900,00	141.300,00	-	-	241.200,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per la Formazione

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- dimensione beneficiario

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	3.054.500,00	-	3.054.500,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	3.054.500,00	-	

Legge 297/1999 Art. 13 DM60243

Generalità del Progetto

- Domanda: DM60243 del 27/04/2010

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  SVILUPPO DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE INTEGRATE NEL SETTORE DELLA BIOMEDICINA

  Inizio Attività: 01/10/2010

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

  CONSORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE SCRL
  TRIESTE - (TS)

• Costo Totale	€ 3.720.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 3.720.000,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ -
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -
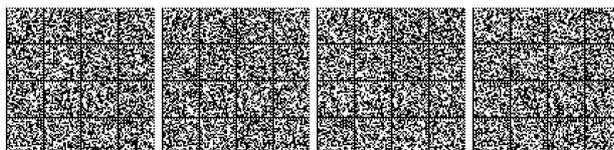
Legge 297/1999 Art. 13 DM60243

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	1.860.000	-	-	-	1.860.000
Spese generali	-	-	930.000	-	-	-	930.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	376.000	-	-	-	376.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	224.000	-	-	-	224.000
Altri costi di esercizio	-	-	330.000	-	-	-	330.000
Subtotale	-	-	3.720.000	-	-	-	3.720.000
Totale	-	-	3.720.000	-	-	-	3.720.000

Nessun costo di Sviluppo Sperimentale

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM60243

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	70%	-	-
Credito Agevolato	-	-	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 20% per piccola impresa

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	2.604.000,00	-	-	-	2.604.000,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Sperimentale

Nessuna agevolazione per la Formazione

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- dimensione beneficiario

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	2.604.000,00	-	2.604.000,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	2.604.000,00	-	

12A06188
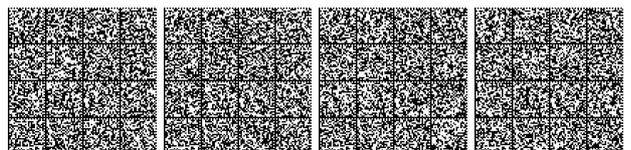
DECRETO 14 marzo 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Nadia Baccino, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof.ssa Nadia Baccino;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana, sotto indicata, al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciada en Biologia» rilasciato in data 24 agosto 2011 dal Ministerio de Educación - Spagna;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'ulteriore attività formativa acquisita dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in Scienze Biologiche conseguita in data 22 febbraio 2001 presso l'Università degli Studi di Genova;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica - CAP» , conseguito nell'anno accademico 2008/2009, rilasciato dalla Universidad Camilo Josè Cela il 30 settembre 2009;

posseduto dalla prof.ssa Nadia Baccino, cittadina italiana, nata a Savona il 28 settembre 1976, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore, nella classe di concorso:

60/A - Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A06321
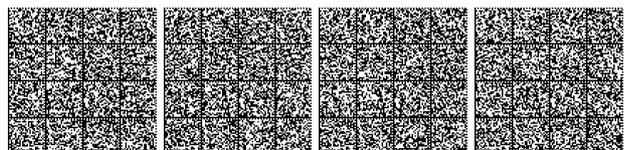
DECRETO 24 aprile 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marcela Mihăilă, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; la legge 24 novembre 2009, n. 167; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata dalla prof.ssa Marcela Mihăilă, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea;

Visto il «Certificat de Acordare a Definitivării în învătământ» n. 4927/1999 del 1° settembre 1999, rilasciato dall'Università «Alexandru Ioan Cuza» di Iaşi (Romania);

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, e non come formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale n. 4742 del 23 giugno 2010 con il quale il titolo di formazione professionale sotto indicato è stato riconosciuto abilitante ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle classi di concorso 47/A - Matematica e 48/a - Matematica applicata;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 5831 del 3 agosto 2010, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 14 febbraio 2012 - prot. n. 2547, con la quale il Centro servizi amministrativi di Napoli, ha comunicato l'esito favorevole del tirocinio di adattamento seguito dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;
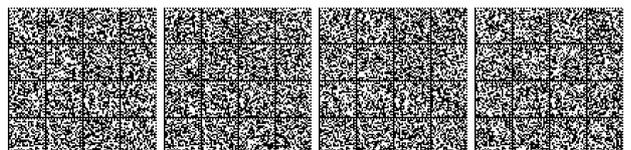
Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Diplomă de Licenţă in Matematică» n. 0079428 rilasciato il 2 giugno 2000 dall'Università «Alexandru Ioan Cuza» - Facultatea de Matematica di Iaşi (Romania), posseduto dalla prof.ssa Marcela Mihăilă, cittadina rumena nata a Poenari (Romania) il 3 settembre 1973, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come integrato dalla misura compensativa del decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie superiori, per la classe di abilitazione:

59/A - Matematica, Scienze nella scuola secondaria di I grado.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A06322

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 aprile 2012.

Modifiche alle disposizioni di attuazione dei regolamenti *CE)* n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2009, recante «disposizioni di attuazione dei regolamenti *CE)* n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 1598 del 10 novembre 2011 relativo a «Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 212» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2012, con il quale è stata effettuata la ripartizione dei fondi tra le varie misure e le varie Regioni per l'anno 2012;

Vista la comunicazione del 23 gennaio 2012, con la quale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha trasmesso, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, i dati relativi alle domande di aiuto presentate per la misura in questione;

Viste le note con le quali le regioni Abruzzo, Puglia, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna hanno richiesto la integrazione dei fondi da destinare alla misura della distillazione dell'alcole per usi commestibili;

Vista la nota n. 953 del 3 aprile 2012 con la quale il dott. Giuseppe Serino è stato delegato alla firma del presente provvedimento stante la mancanza della titolarità del Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali;

Ritenuto di dover procedere, per le restanti Regioni e Province autonome, alla riduzione degli ettari ammessi in funzione dei fondi disponibili

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 7 gennaio 2009, per la campagna 2011/2012 la percentuale di accettazione degli ettari ammessi a beneficiare degli aiuti previsti per la distillazione dell'alcole per usi commestibili è indicata nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2012

p. delega del Ministro: SERINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 4, foglio n. 392.

ALLEGATO *1*
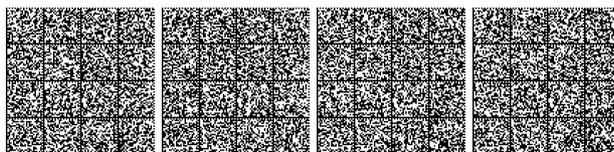
PERCENTUALE DI ACCETTAZIONE DEI CONTRATTI PER CIASCUNA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA (ARTICOLO 3, COMMA 3)

REGIONI	FONDI ASSEGNATI	IMPORTO RICHIESTO	ETTARI RICHIESTI	ETTARI AMMESSI	PERCENTUALE DI ACCETTAZIONE
Piemonte	160.383	21.000	60,00	60,00	100,0%
Valle d'Aosta	2.155	-	-	-	-
Lombardia	74.429	14.700	42,00	42,00	100,0%
Bolzano	15.743	-	-	-	-
Trento	38.528	10.430	29,80	29,80	100,0%
Veneto	551.144	175.000	500,00	500,00	100,0%
Friuli-Venezia Giulia	64.820	37.800	108,00	108,00	100,0%
Liguria	6.180	-	-	-	
Emilia-Romagna	1.832.685	2.213.330	6.323,80	6.323,80	100,0%
Toscana	236.015	80.500	230,00	230,00	100,0%
Umbria	91.639	94.150	269,00	269,00	100,0%
Marche	216.679	166.950	477,00	477,00	100,0%
Lazio	497.780	178.308	509,45	509,45	100,0%
Abruzzo	699.331	1.132.800	4.048,00	3.238,40	80,0%
Molise	94.143	66.500	190,00	190,00	*100,0%*
Campania	247.094	133.000	380,00	380,00	*100,0%*
Puglia	2.519.843	2.617.885	7.479,67	7.479,67	100,0%
Basilicata	14.366	-	-	-	-
Calabria	38.187	-	-	-	-
Sicilia	2.462.463	2.462.463	8.095,00	7034,55	86,9%
Sardegna	136.393	233.450	667,00	667,00	100,0%
Totale	**10.000.000**	**9.638.266**	**29.408,72**	**27.538,67**	**-**

12A06187

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Marian Paunescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica ed elettrauto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Marian Paunescu, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato «Diplomă de Bacalaureat - profilul electrotehnica» (Diploma di maturità - profilo elettrotecnico) conseguito nel 1987 e rilasciato dal Liceo Industriale n. 3 con sede a Ploiesti (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica ed elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *c)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa di cinque anni e dieci mesi svolta in Romania in qualità di dipendente presso impresa, con mansioni di meccanico auto;

Visto che la conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 marzo 2012, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idoneo all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione settori meccanica - motoristica ed elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *c)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Marian Paunescu, cittadino rumeno, nato a Gornet (Romania) il 1° gennaio 1969, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica ed elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *c)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A06175

DECRETO 3 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Ion Salahoru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione degli impianti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del Sig. Ion SALAHORU, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo quadriennale denominato "Diplomă de Bacalaureat profilul Electrotehnică" (Diploma di maturità, profilo elettrotecnico) conseguito nel 1984 presso il Liceo Industriale "Letea" con sede a Bacau (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Italia in qualità di dipendente presso imprese abilitate, con mansioni di elettricista per un totale di sette anni;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del 20 marzo 2012, su parere conforme del rappresentante dell' Associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo all'esercizio dell'attività di "Responsabile Tecnico" in imprese di installazione e manutenzione degli impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del D.M. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Ion SALAHORU, cittadino rumeno, nato a Valea Seaca (Romania) il 4 agosto 1966 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa documentata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione degli impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
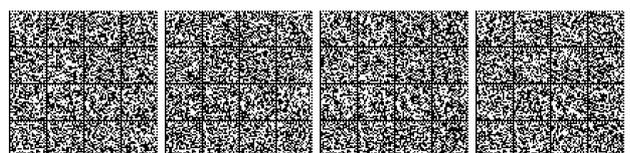
2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A06181

DECRETO 3 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Salvatore Marco Paulangelo, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazione, settore meccanica motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Vista la domanda del sig. Salvatore Marco Paulangelo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo denominato quadriennale «Fähigkeitszeugnis als Automechaniker» (Diploma meccanico per automobili) conseguito nel 1983 presso Bildungsdirektion Mittelschul - und Berufsbildungsamt - Cantone di Zurigo e rilasciato dall'UFFT di Berna (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore meccanica-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 marzo 2012, su parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione settore meccanico-motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Salvatore Marco Paulangelo, cittadino italiano, nato a Zurigo (Svizzera) il 15 settembre 1963, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione, settore meccanica motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A06190

DECRETO 9 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Vladimir Dimitrov Velkov, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Vladimir Dimitrov Velkov, cittadino bulgaro, ha chiesto il riconoscimento del Certificato d'Educazione Professionale - professione Cuoco, conseguito presso l'Agenzia nazionale d'Educazione e Formazione Professionale - Centro d'Educazione Professionale presso «Boni Rie» Eood, in Dupnitsa (Bulgaria), della durata di 180 ore, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 marzo 2012, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Vladimir Dimitrov Velkov, cittadino bulgaro, nato a Dupnitsa (Bulgaria) in data 2 gennaio 1980, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, di cui all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A06189

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 22 maggio 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma l»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Genova in data 23 aprile 2012 prot. n. 4824, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell' Ufficio Provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalla Confederazione Sindacale C.G.I.L. per il giorno 23 aprile 2012.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 16 maggio 2012 Prot. N° 9086;

Determina:

È accertato il periodo d'irregolare funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

Nel giorno 23 aprile 2012.

Regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 22 maggio 2012

Il direttore regionale: GALLETTO

12A06180

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 maggio 2012.

Riclassificazione del medicinale RAINGEN (cetirizina dicloridrato) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 400/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitari nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Genetic s.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Raingen;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10 mg/ml gocce orali, soluzione 20 contenitori monodose da 1 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nelle sedute del 10 gennaio 2012 e 6 marzo 2012;

Viste le deliberazioni n. 6 del 26 gennaio 2012 e n. 13 del 26 aprile 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RAINGEN (cetirizina dicloridrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 20 contenitori monodose da 1 ml - A.I.C. n. 038630024 (in base 10) 14UWN8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A - Nota 89.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,07.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 6,72.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RAINGEN (cetirizina dicloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 24 maggio 2012

Il direttore generale: PANI

12A06176

DETERMINAZIONE 24 maggio 2012.

Riclassificazione del medicinale BENZILPENICILLINA BENZATINICA BIOPHARMA (penicillina benzatina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 397/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al

Registro “Visti Semplici”, Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla GU n. 106 dell’8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di finanza pubblica” con particolare riferimento all’art. 8;

Visto l’art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”;

Visto il decreto con il quale la società BIOPHARMA S.R.L. è stata autorizzata all’immissione in commercio del medicinale BENZILPENICILLINA BENZATINICA BIOPHARMA;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 1.200.000 UI/2,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 2,5 ml ;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6 marzo 2012;

Vista la deliberazione n. 13 del 26 aprile 2012 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Cassificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BENZILPENICILLINA BENZATINICA BIOPHARMA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

“1.200.000 UI/2,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare” 1 siringa preriempita da 2,5 ml

AIC N. 033120092 (in base 10) 0ZLRUW (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 92

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 9,60

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 18,00

Validità del contratto:

12 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BENZILPENICILLINA BENZATINICA BIOPHARMA (penicillina benzatina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Roma, 24 maggio 2012

Il direttore generale: PANI

12A06177
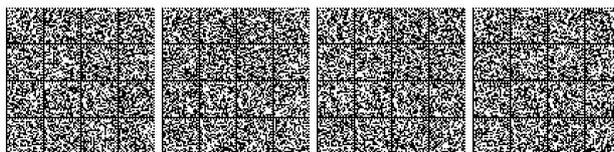
DETERMINAZIONE 24 maggio 2012.

Riclassificazione del medicinale GENERIT (cetirizina dicloridrato) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 398/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società GENETIC S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale GENERIT;

Vista la domanda con la quale la ditta GENETIC S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10 mg/ml gocce orali, soluzione 20 contenitori monodose da 1 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nelle sedute del 10 gennaio 2012 e 6 marzo 2012;

Viste le deliberazioni n. 6 del 26 gennaio 2012 e n. 13 del 26 aprile 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GENERIT (cetirizina dicloridrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"10 mg/ml gocce orali, soluzione" 20 contenitori monodose da 1 ml

AIC N. 038628020 (in base 10) 14UUPN (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A – Nota 89

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 4,07

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 6,72

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GENERIT (cetirizina dicloridrato) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 24 maggio 2012

Il direttore generale: PANI

12A06178

DETERMINAZIONE 24 maggio 2012.

Riclassificazione del medicinale RITECAM (cetirizina dicloridrato) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 399/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società GENETIC S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale RITECAM;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 10 mg/ml gocce orali, soluzione 20 contenitori monodose da 1 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nelle sedute del 10 gennaio 2012 e 6 marzo 2012;

Viste le deliberazioni n. 6 del 26 gennaio 2012 e n. 13 del 26 aprile 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RITECAM (cetirizina dicloridrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"10 mg/ml gocce orali, soluzione" 20 contenitori monodose da 1 ml

AIC N. 038629022 (in base 10) 14UVNY (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A – Nota 89

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 4,07

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 6,72

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RITECAM (cetirizina dicloridrato) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 24 maggio 2012

Il direttore generale: PANI

12A06179

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Finanziamento degli interventi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 (Prevenzione e lotta contro l'AIDS), nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale 2010. (Deliberazione n. 51/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, il finanziamento a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di spese vincolate per specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, secondo l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione siciliana, per l'anno 2009, è pari al 49,11 per cento e che la regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 5 maggio 2011, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 223/2011), relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 che accantona, al punto 2.2 del deliberato, la somma di 49.063.000 euro finalizzati agli interventi per la prevenzione e lotta all'AIDS;

Vista la nota del Ministero della salute n. 4882 del 23 febbraio 2012, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto tra le regioni della somma complessiva di 49.063.000 euro a valere sul Fondo sanitario nazionale 2010, di cui 18.076.000 euro per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e dei reparti per gli ammalati di AIDS e 30.987.000 euro per il trattamento domiciliare dei malati;

Tenuto conto che, nella detta proposta, sono stati utilizzati per il riparto in esame gli stessi criteri adottati negli anni precedenti e in particolare, per la formazione, è stato considerato il numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinaria previsti per l'anno 2009 per le malattie infettive e il numero dei casi di AIDS registrati al 31 dicembre 2010, pesati rispettivamente per il 70 per cento e per il 30 per cento, mentre, per il trattamento domiciliare, è stato considerato il numero di posti di assistenza domiciliare complessivi previsti dalla legge n. 135/1990 e il numero di casi di AIDS accertati, pesati in parti uguali;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 2 febbraio 2012, rep. atti n. 28/CSR;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota n. 1229-P del 22 marzo 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2010 di cui alle premesse, accantonate con la propria delibera n. 25/2011 e destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS, è assegnata a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana la somma complessiva di 49.063.000 euro, così ripartita:

18.076.000 euro per le spese di organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS;

30.987.000 euro per l'attivazione di servizi per il trattamento domiciliare a favore dei soggetti affetti da AIDS.

Tali importi sono ripartiti tra le predette regioni come da allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 105
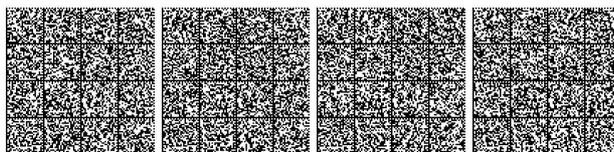
ALLEGATO

FSN 2010. FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE 135/90
(PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'AIDS)

(importi in euro)

REGIONI	CORSI DI FORMAZIONE			TRATTAMENTO DOMICILIARE			TOTALE
	Posti letto (70%)	Malati (30%)	Quota per corsi di formazione	Posti letto teorici (50%)	Malati (50%)	Quota per trattamento domicilare	
PIEMONTE	237	1.322	**1.213.235**	150	1.322	**2.180.187**	**3.393.422**
LOMBARDIA	498	6.461	**3.519.639**	707	6.461	**10.449.047**	**13.968.686**
VENETO	171	1.103	**914.666**	123	1.103	**1.802.024**	**2.716.690**
LIGURIA	161	1.058	**866.315**	125	1.058	**1.783.955**	**2.650.270**
EMILIA ROMAGNA	279	1.972	**1.537.760**	204	1.972	**3.096.083**	**4.633.843**
TOSCANA	281	1.532	**1.429.142**	129	1.532	**2.172.336**	**3.601.478**
UMBRIA	51	242	**249.884**	12	242	**276.962**	**526.846**
MARCHE	96	451	**469.177**	35	451	**615.995**	**1.085.172**
LAZIO	545	3.208	**2.834.177**	275	3.208	**4.587.374**	**7.421.551**
ABRUZZO	92	258	**403.734**	15	258	**312.708**	**716.442**
MOLISE	18	33	**74.387**	1	33	**32.740**	**107.127**
CAMPANIA	440	1.160	**1.911.428**	68	1.160	**1.410.383**	**3.321.811**
PUGLIA	239	905	**1.110.677**	57	905	**1.131.537**	**2.242.214**
BASILICATA	65	79	**258.037**	4	79	**91.066**	**349.103**
CALABRIA	113	232	**473.526**	18	232	**316.840**	**790.366**
SICILIA	181	568	**810.216**	38	568	**727.763**	**1.537.979**
TOTALE	3.467	20.584	**18.076.000**	1.961	20.584	**30.987.000**	**49.063.000**

Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge pari al 49,11% su tutti i parametri del riparto.
I dati originari precedenti la ritenuta sono di 355 posti letto, 1117 malati di aids e 75 posti letto domiciliari teorici.

12A06370

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni del medicinale per uso umano «Cefotaxima Actavis».

Con la determinazione n. aRM - 75/2012-2999 del 30 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Actavis Group PTC EHF l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CEFOTAXIMA ACTAVIS:

confezione: n. 035888039;

descrizione: «2 g/1 0ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml.

Medicinale: CEFOTAXIMA ACTAVIS:

confezione: n. 035888027;

descrizione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 4 ml.

Medicinale: CEFOTAXIMA ACTAVIS:

confezione: n. 035888015;

descrizione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 4 ml.

12A06152

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni del medicinale per uso umano «Renormax».

Con la determinazione n. aRM - 76/2012-1117 del 2 maggio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta MSD Italia s.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale RENORMAX:

confezione n. 028582017;

descrizione «6 mg compresse»14 compresse.

Medicinale: RENORMAX:

confezione n. 028582029;

descrizione «3 mg compresse» 28 compresse.

Medicinale RENORMAX:

confezione n. 028582031;

descrizione «6 mg compresse» 28 compresse.

12A06153

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni del medicinale per uso umano «Zolmitriptan Teva».

Con la determinazione n. aRM - 77/2012-813 del 2 maggio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia s.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale ZOLMITRIPTAN TEVA:

confezione n. 039194055;

descrizione «2.5 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister AL/AL.

Medicinale ZOLMITRIPTAN TEVA:

confezione n. 039194042;

descrizione «2.5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/AL.

Medicinale ZOLMITRIPTAN TEVA:

confezione n. 039194030;

descrizione «2.5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister AL/AL.

Medicinale ZOLMITRIPTAN TEVA:

confezione n. 039194028;

descrizione «2.5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister AL/AL.

Medicinale ZOLMITRIPTAN TEVA:

confezione n. 039194016;

descrizione «2.5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister AL/AL.

12A06154

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levonelle».

Con la determinazione n. aRM - 78/2012-2303 del 4 maggio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Medimpex UK Limited l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco LEVONELLE:

confezione n. 035178019;

descrizione - 2 CPR in blister AL/PVC da 750 mcg.

12A06155

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anastrozolo Pharmacare».

Con la determinazione n. aRM - 79/2012-2129 del 4 maggio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pharmacare s.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale ANASTROZOLO PHARMACARE:

confezione n. 039609019;

descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

12A06156

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni del medicinale per uso umano «Tamsulosina Aurobindo».

Con la determinazione n. aRM - 81/2012-3199 del 4 maggio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale TAMSULOSINA AUROBINDO:

confezione n. 037427010;

descrizione «0.4 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale TAMSULOSINA AUROBINDO:

confezione n. 037427022;

descrizione «0.4 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale TAMSULOSINA AUROBINDO:

confezione n. 037427034;

descrizione «0.4 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale TAMSULOSINA AUROBINDO:

confezione n. 037427046;

descrizione «0,4 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale TAMSULOSINA AUROBINDO:

confezione n. 037427059;

descrizione n. 0,4 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Medicinale TAMSULOSINA AUROBINDO:

confezione n. 037427061;

descrizione «0,4 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 5X100 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

12A06157

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina DOC Generici».

Estratto determinazione V&A/706/2012 del 22 maggio 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RANITIDINA DOC GENERICI, anche nella forma e confezione: «300 mg compresse rivestite con film», 10 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Doc Generici s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7 - 20124 Milano - Codice fiscale 11845960159.

Confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 034471058 (in base 10) 10VZ4L (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Signa SA DE CV stabilimento sito in Av. Industria Automatriz S/N Of Es. Alfredo Nobel - Toluca - 50200 Estado de Mexico - Messico.

Produttore del prodotto finito: SIIT srl stabilimento sito in via L. Ariosto, 50/60 - 20090 Trezzano Sul Naviglio - Milano (confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio lotti); S.C.F. snc stabilimento sito in via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lodi (confezionamento secondario); Apotex INC. stabilimento sito in 4100 Weston Road M9L 2Y6, Toronto - Ontario - Canada (confezionamento primario e secondario); Apotex INC. stabilimento sito in Inc. 150 Signet Drive M9L 1T9, Toronto, Ontario - Canada (produzione delle compresse bulk); Lamp S. Prospero S.p.A. stabilimento sito in via della Pace, 25/A - 41100 S. Prospero - Modena (confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: compressa: cellulosa microcristallina 248 mg; croscarmellosa sodica 11,6 mg; magnesio stearato 5 mg; silice colloidale anidra 0,6 mg; rivestimento: polietilenglicole 3350 5,0 mg; ipromellosa 12,5 mg; polidestrosio 12,5 mg; titanio diossido E171 9,6 mg; vanillina 0,4 mg; cera carnauba 0,1 mg; acqua purificata 160 mg.

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 034471058 - «300 mg compresse rivestite con film», 10 compresse.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 034471058 - «300 mg compresse rivestite con film», 10 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06229

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosio S.A.L.F.»

Estratto determinazione V&A.N n. 707/2012 del 22 maggio 2012

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: **"GLUCOSIO S.A.L.F."**, anche nelle forme e confezioni: "5% soluzione per infusione" 20 sacche pvc free 100 ml; "5% soluzione per infusione" 20 sacche pvc free 250 ml; "5% soluzione per infusione" 15 sacche pvc free 500 ml; "5% soluzione per infusione" 10 sacche pvc free 1000 ml; "5% soluzione per infusione" 5 sacche pvc free 2000 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO con sede legale e domicilio fiscale in Via Marconi, 2, 24069 - Cenate Sotto - Bergamo - Codice Fiscale 00226250165.

Confezione: "5% soluzione per infusione" 20 sacche pvc free 100 ml
AIC n° 030672822 (in base 10) 0X81XQ (in base 32)
Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione
Validità Prodotto Integro: 1 anno dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: Cargill s.l.u. stabilimento sito in c/Marie Curie 6, 08760 Martorell – Barcellona – Spagna; Roquette Freres stabilimento sito in Rue de La Haute Loge – 62136 Lestrem - Francia;
Produttore del prodotto finito: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico stabilimento sito in Via G. Mazzini, 9 – 24069 Cenate Sotto – Bergamo (tutte le fasi);
Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:
Principio Attivo: glucosio monoidrato 55 g (corrispondenti a glucosio anidro 50 g)
Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml

Confezione: "5% soluzione per infusione" 20 sacche pvc free 250 ml
AIC n° 030672834 (in base 10) 0X81Y2 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione
Validità Prodotto Integro: 1 anno dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: Cargill s.l.u. stabilimento sito in c/Marie Curie 6, 08760 Martorell – Barcellona – Spagna; Roquette Freres stabilimento sito in Rue de La Haute Loge – 62136 Lestrem - Francia;
Produttore del prodotto finito: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico stabilimento sito in Via G. Mazzini, 9 – 24069 Cenate Sotto – Bergamo (tutte le fasi);
Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:
Principio Attivo: glucosio monoidrato 55 g (corrispondenti a glucosio anidro 50 g)
Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml

Confezione: "5% soluzione per infusione" 15 sacche pvc free 500 ml
AIC n° 030672846 (in base 10) 0X81YG (in base 32)
Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione
Validità Prodotto Integro: 1 anno dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: Cargill s.l.u. stabilimento sito in c/Marie Curie 6, 08760 Martorell – Barcellona – Spagna; Roquette Freres stabilimento sito in Rue de La Haute Loge – 62136 Lestrem - Francia;
Produttore del prodotto finito: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico stabilimento sito in Via G. Mazzini, 9 – 24069 Cenate Sotto – Bergamo (tutte le fasi);

Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:
Principio Attivo: glucosio monoidrato 55 g (corrispondenti a glucosio anidro 50 g)
Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml

Confezione: "5% soluzione per infusione" 10 sacche pvc free 1000 ml
AIC n° 030672859 (in base 10) 0X81YV (in base 32)
Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione
Validità Prodotto Integro: 1 anno dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: Cargill s.l.u. stabilimento sito in c/Marie Curie 6, 08760 Martorell – Barcellona – Spagna; Roquette Freres stabilimento sito in Rue de La Haute Loge – 62136 Lestrem - Francia;
Produttore del prodotto finito: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico stabilimento sito in Via G. Mazzini, 9 – 24069 Cenate Sotto – Bergamo (tutte le fasi);
Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:
Principio Attivo: glucosio monoidrato 55 g (corrispondenti a glucosio anidro 50 g)
Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml

Confezione: "5% soluzione per infusione" 5 sacche pvc free 2000 ml
AIC n° 030672861 (in base 10) 0X81YX (in base 32)
Forma Farmaceutica: Soluzione per infusione
Validità Prodotto Integro: 1 anno dalla data di fabbricazione
Produttore del principio attivo: Cargill s.l.u. stabilimento sito in c/Marie Curie 6, 08760 Martorell – Barcellona – Spagna; Roquette Freres stabilimento sito in Rue de La Haute Loge – 62136 Lestrem - Francia;
Produttore del prodotto finito: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico stabilimento sito in Via G. Mazzini, 9 – 24069 Cenate Sotto – Bergamo (tutte le fasi);
Composizione: 1000 ml di soluzione per infusione contengono:
Principio Attivo: glucosio monoidrato 55 g (corrispondenti a glucosio anidro 50 g)
Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 030672822 - "5% soluzione per infusione" 20 sacche pvc free 100 ml
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 030672834 - "5% soluzione per infusione" 20 sacche pvc free 250 ml
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 030672846 - "5% soluzione per infusione" 15 sacche pvc free 500 ml
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 030672859 - "5% soluzione per infusione" 10 sacche pvc free 1000 ml
Classe: "C"
Confezione: AIC n° 030672861 - "5% soluzione per infusione" 5 sacche pvc free 2000 ml
Classe: "C"
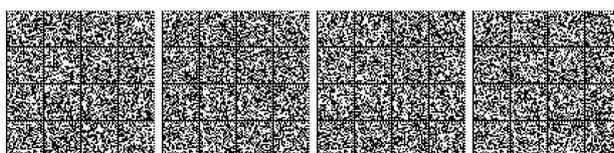
CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 030672822 - "5% soluzione per infusione" 20 sacche pvc free 100 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 030672834 - "5% soluzione per infusione" 20 sacche pvc free 250 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 030672846 - "5% soluzione per infusione" 15 sacche pvc free 500 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 030672859 - "5% soluzione per infusione" 10 sacche pvc free 1000 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 030672861 - "5% soluzione per infusione" 5 sacche pvc free 2000 ml - **RR:** medicinale soggetto a prescrizione medica.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A06231
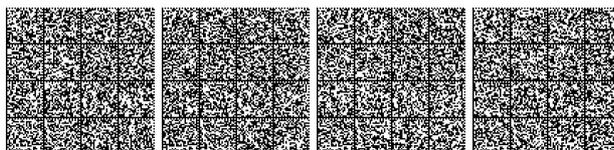
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2546
Yen	99,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,423
Corona danese	7,4310
Lira Sterlina	0,80030
Fiorino ungherese	300,77
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6983
Zloty polacco	4,3530
Nuovo leu romeno	4,4685
Corona svedese	8,9930
Franco svizzero	1,2014
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5510
Kuna croata	7,5815
Rublo russo	40,0510
Lira turca	2,3106
Dollaro australiano	1,2815
Real brasiliano	2,5435
Dollaro canadese	1,2890
Yuan cinese	7,9470
Dollaro di Hong Kong	9,7395
Rupia indonesiana	11947,18
Shekel israeliano	4,8368
Rupia indiana	69,5160
Won sudcoreano	1486,23
Peso messicano	17,5657
Ringgit malese	3,9564
Dollaro neozelandese	1,6563
Peso filippino	54,962
Dollaro di Singapore	1,6039
Baht tailandese	39,758
Rand sudafricano	10,4739

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06378

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2566
Yen	99,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,309
Corona danese	7,4303
Lira Sterlina	0,80010
Fiorino ungherese	298,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Zloty polacco	4,3394
Nuovo leu romeno	4,4680
Corona svedese	8,9982
Franco svizzero	1,2019
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5359
Kuna croata	7,5576
Rublo russo	40,1160
Lira turca	2,3074
Dollaro australiano	1,2740
Real brasiliano	2,4826
Dollaro canadese	1,2871
Yuan cinese	7,9560
Dollaro di Hong Kong	9,7542
Rupia indonesiana	11814,52
Shekel israeliano	4,8480
Rupia indiana	69,3450
Won sudcoreano	1483,09
Peso messicano	17,5170
Ringgit malese	3,9495
Dollaro neozelandese	1,6477
Peso filippino	54,662
Dollaro di Singapore	1,6038
Baht tailandese	39,721
Rand sudafricano	10,4610

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A06379
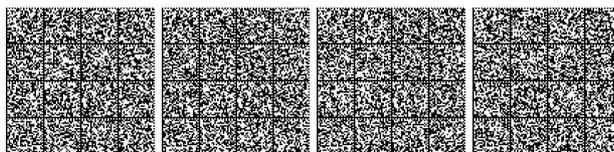
MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Folliplan Soluzione orale per suini (scrofette)».

Provvedimento n. 376 del 10 maggio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario FOLLIPLAN soluzione orale per suini (scrofette).

Confezioni:

flacone da 360 ml - A.I.C. n. 104196011;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 104196023.

Titolare A.I.C: Intervet Italia S.r.l., con sede legale via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano), codice fiscale 01148870155.

Oggetto: Variazione tipo II-C.II.3: modifica tempi di attesa per carne e visceri.

È autorizzata per la specialità medicinale indicata in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per carne e visceri da: 27 giorni a: 9 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono: carne e visceri: 9 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06232

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Regumate Suini».

Provvedimento n. 375 del 10 maggio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario REGUMATE Suini.

Confezioni:

flacone pressurizzato da 360 ml - A.I.C. n. 102187022;

flacone non pressurizzato da 1 litro - A.I.C. n. 102187034.

Titolare A.I.C: INTERVET International B.V. Boxmeer - Olanda rappresentata in Italia dalla ditta INTERVET Italia S.r.l con sede legale Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini 20090 Segrate (Milano) - C.F. 01148870155.

Oggetto: Variazione tipo II - C.II.3: modifica tempi di attesa per carne e visceri.

È autorizzata per la specialità medicinale indicata in oggetto la modifica, dei tempi di attesa per carne e visceri da: 27 giorni a: 9 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

carne e visceri: 9 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A06233

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Parex 50 mg soluzione spot-on per gatti».

Provvedimento n. 369 del 9 maggio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario PAREX 50 mg soluzione spot-on per gatti, nelle confezioni:

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0138/001/II/001
scatola con 3 pipette - A.I.C. n. 104242019;

scatola con 6 pipette - A.I.C. n. 104242021;

scatola con 12 pipette - A.I.C. n. 104242033;

scatola con 24 pipette - A.I.C. n. 104242045;

scatola con 60 pipette - A.I.C. n. 104242058;

scatola con 120 pipette - A.I.C. n. 104242060.

Titolare A.I.C.: IDT Biologika GmbH con sede in Am Pharmapark, D-06861 Dessau-Rosslau - Germania.

Oggetto: Variazione tipo II: modifica stampati.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica dei seguenti punti del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto:

4.2: aggiunta della seguente frase: «Sebbene il prodotto non abbia dimostrato un'immediata azione acaricida, esso ha mostrato una sua efficacia acaricida fino ad una settimana contro zecche *Ixodes ricinus*. Se delle zecche *Ixodes ricinus* sono già presenti all'applicazione del prodotto, non tutte possono venire eliminate nelle prime 48 ore ma queste posso essere uccise entro una settimana».

4.4 - aggiunta della frase: «Il medicinale veterinario non previene un'infestazione da zecche degli animali».

4.5 - aggiunta della frase: «Qualche zecca può comunque infestare l'animale. Per questo motivo la trasmissione di malattie infettive non può essere esclusa se le condizioni sono sfavorevoli».

5.1 - sostituzione dell'ultima frase con: «Fipronil agisce come insetticida contro le pulci *(Ctenocephalides spp.)* e come acaricida contro le zecche *(Ixodes ricinus)*.

Le pulci vengono uccise entro 24 ore».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A06234

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac TRT».

Provvedimento n. 368 del 9 maggio 2012
Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC TRT, nelle confezioni:

Procedura muto riconoscimento n. UK/V/0144/001/1A/009/G
Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0144/001/IB/008/G

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 103114017;

10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 103114029;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 103114031.

Titolare A.I.C.: PFIZER Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n 069544380157.

Oggetto del provvedimento:

n. 2 variazioni di tipo IA, A.5.a: modifica di denominazione di siti di produzione, controllo, confezionamento e rilascio lotti del prodotto finito.

n. 2 variazioni di tipo IA, A.4: modifica di denominazione dei siti produttivi dell'antigene.

Variazione di tipo IB: chiarimenti concernenti operazioni di confezionamento e rilascio lotti.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, le variazioni tipo IA concernenti le modifiche di denominazione dei seguenti siti di produzione, controllo, confezionamento secondario e rilascio lotti e relativi chiarimenti:

1) da: Fort Dodge Animal Health Holland a: Pfizer Global Manufacturing Weesp.

2) da: Fort Dodge Veterinaria SA a: Pfizer Olot, S.L.U.

Si autorizzano altresì le modifiche di denominazione dei suddetti siti anche per quanto concerne la produzione dell'antigene.

Si fa presente altresì che restano invariati gli indirizzi dei siti produttivi suddetti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A06235

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Abilitazione del Politecnico di Torino - Dipartimento di ingegneria strutturale, edile e geotecnica - Laboratorio Sperimentale Materiali e Strutture, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 5368 del 15 maggio 2012, il Politecnico di Torino - Dipartimento di ingegneria strutturale, edile e geotecnica - Laboratorio Sperimentale Materiali e Strutture (MASTRLAB) con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24 è stato abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Prova

Sistemi di pre-tensionamento per la precompressione di strutture (ETAG 013);

Legno strutturale (EN 14080:2005, EN 14374:2004, EN 14545:2008, EN 14592:2008);

Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni (EN 13986:2004);

Cementi (EN 197-1:2000/A1:2004 + A3:2007, EN 197-4:2004, EN 413-1:2011, EN 14216:2004, EN 14647:2005/AC:2006);

Murature (EN 845-1:2003 + A1:2008, EN 845-2:2003, EN 845-3:2003 + A1:2008);

Prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 14889-1:2006, EN 14889-2:2006, EN 1504-2:2004, EN 1504-3:2005, EN 1504-4:2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A06377

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-129) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.